SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. **169**.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (12G0190) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 7 agosto 2012.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2012, agli allievi delle scuole militari. (12A10289) . . . *Pag.* 35

Ministero della salute

DECRETO 17 settembre 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di glifosate, sulla base del dossier MON 14420 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A10291). *Pag.* 36

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Viorica Halmaci Zugravu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo di medico specialista in oftalmologia. (12A10487) . . *Pag.* 39

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabine Schmiel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. (12A10488) *Pag.* 40

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ara Pilar Alconchel Lagranja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. (12A10489). . . . . *Pag.* 40

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 maggio 2012.

Disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varietà vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali. (12A10341) . . . . *Pag.* 41

DECRETO 28 giugno 2012.

Scioglimento di 206 società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore. (12A10136) *Pag.* 49

DECRETO 5 luglio 2012.

Scioglimento della «Soc. Coop. Artigianfidi – Coop. Artigiana di Garanzia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (12A10138) *Pag.* 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETO 24 settembre 2012.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (12A10338) . . . . *Pag.* 56

DECRETO 24 settembre 2012.

Rettifica del decreto 19 luglio 2010 relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (12A10339) . . . . *Pag.* 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Trizadol». *(12A10048)* . . . . *Pag.* 68

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quinapril Idroclorotiazide Sandoz». *(12A10049)* *Pag.* 68

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rizaliv». *(12A10050)* . . . . *Pag.* 69

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Maxalt». *(12A10051)*. . . . . *Pag.* 69

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vantas». *(12A10052)*. . . . . *Pag.* 69

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Engerix B». *(12A10053)* . . . . *Pag.* 70

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra». *(12A10054)* . . . . *Pag.* 70

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Voltaren Oftabak». *(12A10055)*. . . . . *Pag.* 70

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto *(12A10290)* *Pag.* 71

Ministero della giustizia

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.». *(12A10543)* . . . . *Pag.* 72

Ministero dello sviluppo economico

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 140 società cooperative aventi sede nelle regioni: Basilicata, Calabria e Campania. (Avviso n. 5/2012). *(12A10137)* . . . . *Pag.* 72

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante: «Avviso pubblico per la selezione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.». *(12A10622)* . . . . *Pag.* . . 78

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. **169**.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:

a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-*septies*» sono sostituite dalle seguenti: «125-*octies*»;

b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-*bis*»;

c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:

a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare»;

b) nel capoverso articolo 127-*bis*, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le», sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le».

2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 è così modificato:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»;

b) al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»;

c) al comma 3-*bis*, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. *a)*, le parole «e 126-*septies*» sono sostituite dalle seguenti: «126-*septies* e 128-*decies*, comma 2»;

d) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-*bis* e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-*novies* o la violazione dell'articolo 128-*decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*decies*, all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-*decies*.»;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-*bis* si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera *a)*, le parole: «società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»;

b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;»;

c) nel capoverso articolo 108:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»;

2) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;

d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera *b)*. Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.»;

e) nel capoverso articolo 111, al comma 1:

1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «società di persone» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* codice civile o associazioni»;

f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera *a)*, le parole: «società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»;

g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente»;

h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera *c)*, possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.»;

i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.»;

l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-*bis*.»;

m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.»;

n) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 1, le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;

o) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.»;

p) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 2, le parole: «uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per mille» e le parole: «dell'ammontare dei crediti garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse»;

q) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta», sono sostituite dalle seguenti: «l'Organismo»;

r) nel capoverso articolo 112-*bis*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.»;

s) nel capoverso articolo 112-*bis*, al comma 8, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.»;

t) nel capoverso articolo 112-*bis*, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.»;

u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Art. 113 *(Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111)*. — 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-*bis*, commi 6, 7, 8 e 8 bis.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.»;

b) il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 199 *(Società fiduciarie)*. — 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'arti-

colo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-*bis*, 113-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-*bis* vigente.»;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione»;

c) al comma 8, le parole: «9, commi 1, 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.»;

d) dopo il comma 8-*bis* sono inseriti i seguenti:

«8-*ter*. L'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.

8-*quater*. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-*bis* e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capoverso articolo 128-*quater*:

1) al comma 1, le parole: «o istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni» sono sostituite dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-*duodecies* nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-*undecies* l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.»;

5) il comma 8 è abrogato;

b) nel capoverso articolo 128-*quinquies*:

1) al comma 1, la lettera *d)* è soppressa;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»;

3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*.»;

c) nel capoverso articolo 128-*septies*:

1) al comma 1 la lettera *f)* è soppressa;

2) al comma 1-*bis*, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*ter*»;

3) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»;

d) nel capoverso articolo 128-*octies*, comma 2:

1) dopo le parole: «mediatori creditizi» sono inserite le seguenti: «sono persone fisiche e»;

2) dopo la parola: «soggetti» è aggiunta la seguente: «iscritti»;

e) il capoverso articolo 128-*decies* è sostituito dal seguente:

«Art. 128-*decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)*. — 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-*bis*. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»;

f) nel capoverso articolo 128-*undecies*:

1) al comma 1 le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.»;

g) nel capoverso articolo 128-*duodecies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 le parole: « nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e» sono soppresse, e, alla lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti: «salvo comprovati motivi»;

4) al comma 5, le parole: «Fermo restando l'articolo 144, comma 8» sono soppresse;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*.»;

h) nel capoverso 128-*terdecies* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera *b)* dopo le parole: «istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «, istituti di moneta elettronica»;

b) al comma 1, lettera *c)*, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito» sono soppresse;

e) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse e dopo le parole: «128-*septies*» sono inserite le seguenti: «e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-*quinquies* e 128-*septies*.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-*bis*, nonché i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

4-*ter*. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del predetto decreto legislativo.

4-*quater*. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

4-*quinquies*. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-*sexies*. L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-*bis* e 4-*quater* concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonché forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

4-*septies*. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, un unico modulo di prova selettiva.

4-*octies*. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-*novies*, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.».

Art. 11.

Integrazione dell'articolo 17-bis *al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*

1. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis (Attività di cambiavalute)*. — 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio.

5. L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.

7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;

c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

d) cessazione dell'attività.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attività dell'Organismo indicata nel presente articolo.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»;

c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l'Organismo.»;

d) al comma 3, alla lettera *d)* le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»;

e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «mediatori creditizi,» sono aggiunte le seguenti «nonché dai loro dipendenti e collaboratori»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

1-*ter*. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-*bis*, comma 1.

1-*quater*. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti»;

2) alla lettera *h)* dopo le parole: «nei confronti dei propri» sono inserite le seguenti: «amministratori, direttori»;

3) alla lettera *h)* le parole: «collaboratori o lavoratori autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «e collaboratori»;

4) alla lettera *i)* dopo le parole: «i contenuti» sono inserite le seguenti: « e le modalità»;

5) dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente: « i-*bis*) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-*quater*, comma 7»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

b) al comma 5, le parole: «comma 1, lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*» e le parole: «comma 1, lettera *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*ter*».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al comma 4 dell'articolo 24 le parole: «all'aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, le parole: «nonché alla costituzione dell'Organismo» sono soppresse;

b) al comma 01, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

c) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-*quinquies*, 128-*septies* e 128-*quaterdecies*.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, e all'articolo 128-*septies*, comma 1, lettera *e)*, e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-*novies*.»;

e) al comma 2:

1) dopo le parole: «comma 1, lettera *e)*», sono inserite le seguenti: « e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-*novies*»;

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, e lo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-*septies*, comma 1, lettera *e)*.»;

f) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-*quinquies*, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.»;

g) al comma 4, le parole: «Costituito l'Organismo,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, ultima frase,»;

h) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-*quater*, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.

4-*ter*. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4-*quater*. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.»;

i) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

6-*ter*. I soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-*bis* per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:

«1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA";

b) all'articolo 11, comma 1, la lettera *l)* è soppressa e dopo la lettera *m)* è inserita la seguente: "m-*bis*) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";

c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera *m)* le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo";

d) all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

d-*bis*) all'articolo 11, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";

d-*ter*) all'articolo 11, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";

e) all'articolo 11, comma 3, le lettere *c)* e *d)*, sono sostituite dalle seguenti: " *c)* i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*sexies*, comma 2, del TUB; *d)* gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del medesimo TUB.";

f) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.";

g) all'articolo 13 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera *a)* del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera *b)* del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.";

h) all'articolo 15:

1) al comma 3, dopo le parole "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", gli istituti di pagamento";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.";

i) all'articolo 23:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.";

2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*, ";

l) all'articolo 25, comma 1, lettera *a)*, le parole: "lettere *b)* e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";

m) all'articolo 36, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.";

n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera *a)* alla lettera *g)*, lettere *l)*, *n)* e *h)*" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere *h)* e *a)*" e le parole: " e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*," sono soppresse;

o) all'articolo 42, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *b)*, limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, del CAP, e lettera *c)* nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto è obbligatoria in caso di pluralità di agenti.";

p) all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole: "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis* Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.".

3) al comma 15, dopo le parole "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti: " istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento".

q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-*bis*), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera *m)*, possono essere eseguiti, previe intese" sono sostituite dalle seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-*bis*), *m)* ed m-*bis*), e di cui al combinato disposto delle lettere c-*bis*) ed *n)* del medesimo comma, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, possono essere eseguiti, previa intesa";

r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-*bis*. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;

9-*ter*. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-*bis* nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.";

s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere *a)*, *b)* e *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)* e c)";

t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere *m)* e m-*bis*), e 3, lettere *c)* e *d)*, attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113, comma 4, e 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.";

u) all'articolo 56, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*bis*.";

v) all'articolo 56, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: " 5-*bis*. La sanzione prevista dal comma 1 è ir-

rogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *i)*, e comma 2, lettera *c)*, dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole "all'articolo 49, commi 1," è aggiunta la seguente: "1-bis";

aa) all'articolo 58, il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";

bb) all'articolo 58, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";

cc) all'articolo 58 il comma 4 è abrogato;

dd) all'articolo 58 il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente: "7-*bis*. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.";

ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.";

ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

" 6-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti: "12 membri".

6-*ter*. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "e dall'Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unità di informazione finanziaria", e dopo le parole: "Agenzia del Demanio" è inserito il seguente periodo: "Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

6-*quater*. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unità di informazione finanziaria".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: "1-*ter*. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 28
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 28, il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-*quater*, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 29
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «lettera *c)*» sono aggiunte, in fine, le seguenti: « del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 30-ter
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-*ter*, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e

l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. All'articolo 30-*ter*, comma 5, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

«c-*bis*). le imprese di assicurazione;».

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 30-*quater *del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*

1. All'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «dilazionati o differiti» aggiungere le seguenti: «, nonché nel settore delle assicurazioni».

2. All'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «o interattivi» aggiungere le seguenti: « e delle assicurazioni,».

Art. 23.

*Modifiche all'articolo 30-*quinquies *del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*

1. All'articolo 30-*quinquies*, comma 1, dopo le parole «facilitazione finanziaria,» aggiungere le seguenti: «nonché una prestazione di carattere assicurativo,».

2. All'articolo 30-*quinquies*, al comma 2, dopo le parole: «renderli disponibili», sono inserite le seguenti: « , a titolo gratuito,».

Art. 24.

*Modifiche all'articolo 30-*sexies *del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*

1. All'articolo 30-*sexies*, al comma 2, dopo le parole: «il pagamento» le parole: «all'ente gestore stesso» sono soppresse.

Art. 25.

*Modifiche all'articolo 30-*septies *del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*

1. All'articolo 30-*septies*, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis*. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.».

Art. 26.

*Modifiche all'articolo 30-*octies *del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*

1. All'articolo 30-*octies* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «articolo 30-*quinquies*», le parole: « , le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *d)*» sono soppresse;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

4-*ter*. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.».

Art. 27.

*Modifiche all'articolo 114-*quaterdecies *del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*

1. All'articolo 114-*quaterdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»;

b) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».

Art. 28.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autoriz-

zazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 29.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, in materia di conti annuali degli istituti finanziari

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera *a)*, dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.».

Art. 30.

Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94

1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «copia» è sostituita dalle seguenti: «i dati»;

b) al secondo periodo, le parole: «Il documento è conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»;

c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata».

Art. 31.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)*.— 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente.

3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:

a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;

b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;

d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005,

n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.».

2. All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo la parola «lavoro» sono inserite le seguenti «pubblico o privato».

Art. 32.

Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) all'articolo 1, sopprimere il comma 6;

c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «Il titolare dell'archivio»;

d) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «all'Ufficio di cui al comma 1» con le seguenti: «al titolare dell'archivio»;

e) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole «sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento,»;

f) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole «dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «del titolare dell'archivio»;

g) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole «l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «il titolare dell'archivio»;

h) all'articolo 7, sopprimere il comma 5.».

Art. 33.

Disposizioni finali

1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e la disposizione di cui all'articolo 26, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La "Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE è pubblicata nella GU L 133 del 22.5.2008, pagg. 66–92.

La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 88 del 2009:

"Art. 33. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le

necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all' articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall' articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall' articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all' articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile;

5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.

Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario - decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2010, n. 295.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 1. Modifiche al testo unico bancario

1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo II

Credito ai consumatori

Art. 121.

Definizioni

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-*bis*, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;

l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Art. 122.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;

e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-*octies*.

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da *d)* a *f)*, 124, comma 5, 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*sexies*, 125-*octies*.

3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-*ter*, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-*bis*, 125-*ter*, 125-*quinquies*, 125-*septies* nei casi stabiliti dal CICR.

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

Art. 123.

Pubblicità

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

b) l'importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

Art. 124.

Obblighi precontrattuali

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *d)*, è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

Art. 124-*bis*.

Verifica del merito creditizio

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 125.

Banche dati

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 125-*bis*.

Contratti e comunicazioni

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *d)*, il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *e)*, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Art. 125-*ter*.

Recesso del consumatore

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-*duodecies*, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera *a)*, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restitu-

zione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera *b)*.

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-*duodecies* e 67-*ter* decies del Codice del consumo.

Art. 125-*quater*.

Contratti a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-*ter*, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Art. 125-*quinquies*.

Inadempimento del fornitore

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Art. 125-*sexies*.

Rimborso anticipato

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Art. 125-*septies*.

Cessione dei crediti

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.

2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.

Art. 125-*octies*.

Sconfinamento

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

a) lo sconfinamento;

b) l'importo interessato;

c) il tasso debitore;

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:

a) al termine di invio della comunicazione;

b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Art. 125-*novies*.

Intermediari del credito

1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

Art. 126.

Riservatezza delle informazioni

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-*quater*, comma 2, lettera *b)*, non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Capo III

Regole generali e controlli

Art. 127.

Regole generali

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

1-*bis*. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.

2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

Art. 127-*bis*.

Spese addebitabili

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 126-*ter* e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 128.

Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-*quater*, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-*bis* e 4, e 145, comma 3.

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-*bis* e 4, e 145, comma 3.

Art. 128-*bis*.

Risoluzione delle controversie

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-*bis*. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.

Art. 128-*ter*.

Misure inibitorie

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*, laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

Art. 144.

Altre sanzioni amministrative

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-*quater*, 114-*octies*, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-*quater*, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

3-*bis*. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte:

a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies* e 126-*septies* e 128-*decies*, comma 2 e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter*. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera *a)*.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-*bis* e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

5-*bis*. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-*bis* e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-*novies* o la violazione dell'articolo 128-*decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*decies*, all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-*decies*.

6. (Abrogato).

7. (Abrogato).

8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-*bis* si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 7. Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Titolo V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106.

Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

Art. 107.

Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società e cooperativa; per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 108.

Vigilanza

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Art. 109.

Vigilanza consolidata

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera *b)*. Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere *a)* e *b)*. La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera *c)*, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Art. 110.

Rinvio

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

Art. 111.

Microcredito

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-*bis*. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera *c)*, possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera *a)* e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-*bis*. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

Art. 112.

Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis* ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-*bis*. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-*bis*.

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 112-*bis*.

Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni normative;

c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.

8-*bis*. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

Art. 113

Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-*bis*, commi 6, 7, 8 e 8 bis.

Art. 113-*bis*.

Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-*ter*, comma 1, lettera *c)*, i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.

Art. 113-*ter*.

Revoca dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-*bis*, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.

4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-*quinquies* e 97.

5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.

6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-*terdecies*.

Art. 114.

Norme finali

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 9. Ulteriori modifiche legislative

1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente:

«6. I servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.».

2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

«6-*bis*. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.».

3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: «3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.». All'articolo 7-*ter* della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-*bis* si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

3-*bis*. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.

4. L'articolo 38-*bis*, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal presente:

«Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.».

6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

7. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente:

«4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.».

8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 199

Società fiduciarie

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-*bis*, 113-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale

di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112–bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-*bis* vigente.

4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:

a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;

b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;

c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;

d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;

e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.

5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8-*bis*. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.

8-*ter*. L'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.

8-*quater*. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-*bis* e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti

alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera *a)*, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

10-*bis*. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto."

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 11. Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia

1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Titolo VI-*bis*.

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Art. 128-*quater*.

Agenti in attività finanziaria

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*.

3.(Abrogato).

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-*duodecies* nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-*undecies* l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

8. (Abrogato).

Art. 128-*quinquies*.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) (Soppressa);

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-*quater*, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-*bis*. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Art. 128-*sexies*.

Mediatori creditizi

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*.

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Art. 128-*septies*.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-*sexies*, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

f) (Soppressa).

1-*bis*. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-*ter*, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-*ter*. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Art. 128-*octies*.

Incompatibilità

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

Art. 128-*novies*.

Dipendenti e collaboratori

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-*quinquies*, lettera *c)*, ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-*septies*, lettere *d)* ed *e)*, ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Art. 128-decies

(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

3. Fino al 31 dicembre 2012 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-*bis*. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Art. 128-*undecies*.

Organismo

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e all'articolo 128-*sexies*, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Art. 128-*duodecies*.

Disposizioni procedurali

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater*, comma 2 e 128-*sexies*, comma 2.

1-*bis*. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà

comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. l'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine.

2.(Abrogato).

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) cessazione dell'attività.

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Art. 128-*terdecies*.

Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 128-*quater* decies.

Ristrutturazione dei crediti

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.».

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 12. Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-*quater* e 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, nè di mediazione creditizia:

a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-*novies*, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.

1-*bis*. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purchè i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

2-*bis*. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128–undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza."

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 15 Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo."

Note all'art. 9:

Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 16. Requisiti patrimoniali

1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-*quinquies* e 128-*septies* e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-*quinquies* e 128-*septies*. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

2. Ai sensi dell'articolo 128-*septies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 17. Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-*octies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, nè esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.

3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

4-*bis*. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 -*bis*, nonché i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

4-*ter*. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del predetto decreto legislativo.

4-*quater*. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

4-*quinquies*. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-*sexies*. L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-*bis* e 4-*quater* concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonché forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

4-*septies*. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, un unico modulo di prova selettiva.

4-*octies*. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-*novies*, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.".

Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 19. Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.

2. I componenti dell'organo di gestione dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l'Organismo.

3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:

a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;

b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;

c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;

f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta."

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 20. Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

1-*bis*. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

1-*ter*. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-*bis*, comma 1.

1-*quater*, I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.

3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3-*bis*. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.".

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 21. Funzioni dell'Organismo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;

c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti;

e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;

f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;

g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori;

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-*novies*, stabilisce i contenuti e le modalità della prova valutativa;

i-*bis*) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-*quater*, comma 7.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.

2-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."

Note all'art. 15:

Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 23. Iscrizione negli elenchi

1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:

a) per le persone fisiche:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) codice fiscale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;

6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;

b) per le persone giuridiche:

1) denominazione sociale;

2) data di costituzione;

3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-*ter* decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività.

4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) data di iscrizione nell'elenco;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-*ter* decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-*septies*, comma 2, e dell'articolo 128-*novies*;

f-*bis*) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1-*bis*, e all'articolo 128-*septies*, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4."

Note all'art. 16:

Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 24. Esame e aggiornamento professionale

1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso.

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.

6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.".

Note all'art. 17:

Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto:

"Art. 26. Disciplina transitoria

01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 dicembre 2012.

1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-*quinquies*, 128-*septies* e 128-*quaterdecies*.

1-*bis*. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, e all'articolo 128-*septies*, comma 1, lettera *e)*, e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-*novies*.

2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, e all'articolo 128-*septies*, comma 1, lettera *e)*, e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-*novies*, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, e lo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-*septies*, comma 1, lettera *e)*.

2-*bis*. I promotori finanziari e gli agenti assicurativi che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-*quinquies*, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

4. Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, ultima frase, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4-*bis*. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-*quater*, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.

4-*ter*. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4-*quater*. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.

5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.

6-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

6-*ter*. I soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-*bis* per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.".

Note all'art. 19:

Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presene decreto:

"Art. 28. Abrogazioni e norme finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:

a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;

b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;

c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;

d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

1-*bis*. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-*quater*, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-*bis* continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Il comma 3 dell'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-*quater* comma 6.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis* e 1-*ter*, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-*quater*, comma 5, e 128-*novies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-*quater*, comma 3".

Note all'art. 20:

Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

"Art. 29. Disposizioni attuative

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-*quinquies*, comma 1, lettera *e)*, e 128-*septies*, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".

Note all'art. 21:

Si riporta il testo dell'articolo 30-*ter* del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

"Art. 30-*ter*. Sistema di prevenzione

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*quater*, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.

5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *gg)*, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c-*bis*) le imprese di assicurazione;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da *a)* a *c)* servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.

7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti inviano altresì, in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'in-

terno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Note all'art. 22:

Si riporta il testo dell'articolo 30-*quater*, comma 1, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

"1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-*quinquies*, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore delle assicurazioni. Per le finalità di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;

c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi".

Note all'art. 23:

Si riporta il testo dell'articolo 30-*quinquies*, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

"Art. 30-*quinquies*. Dati oggetto di riscontro

1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*:

a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati;

b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dal presente decreto legislativo;

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-*octies*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo".

Note all'art. 24:

Si riporta il testo dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

"2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies".

Note all'art. 25:

Si riporta il testo dell'articolo 30-*septies*, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

"Art. 30-*septies*. Disposizioni finanziarie

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

1-*bis*. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari".

Note all'art. 26:

Si riporta il testo dell'articolo 30-*octies* del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto:

"Art. 30-*octies*. Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*, da comunicare ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*;

b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-*quinquies*;

c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;

d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.

4. I termini e le modalità di attuazione dell'articolo 30-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4-*bis*. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.”.

Note all’art. 27:

Si riporta il testo dell’articolo 114-*quaterdecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal presente decreto:

“Art. 114-*quaterdecies*. Vigilanza.

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile nonchè i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.”

3. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-*novies*, comma 4, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato”.

Note all’art. 28:

Si riporta il testo dell’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dal presente decreto:

“Art. 75. Garanzie a corredo dell’offerta

(art. 30, co. 1, co. 2-*bis*, L. n. 109/1994; art. 8, co. 11-*quater*, L. n. 109/1994 come novellato dall’art. 24, L. n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, L. n. 62/2005)

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base..

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia”.

Note all’art. 29:

Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro), come modificato dal presente decreto:

“Art. 1. Ambito d’applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera *b)*, dello stesso testo unico.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera *e)*, stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

3-*bis*. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera *a)*, dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)".

Note all'art. 30:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), come modificato dal presente decreto:

"20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. I dati sono conservati con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.".

Note all'art. 31:

Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni", come modificato dal presente decreto:

"Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto".

Note all'art. 32:

Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento), come modificati dal presente decreto:

"Art. 1. Sistema di prevenzione.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.

2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.

3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati «società segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.

4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. (Soppresso).

7. Nell'àmbito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario"

"Art. 5. Scambio di dati con la Banca d'Italia.

1. Il titolare dell'archivio può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può richiedere al titolare dell'archivio aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4"

"Art. 7. Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione.

1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso del titolare dell'archivio da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonché gli eventuali costi del servizio.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra il titolare dell'archivio e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5.

5. (Soppresso).

6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.".

12G0190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 agosto 2012.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2012, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 788, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", in materia di trattamento economico spettante agli allievi delle scuole militari;

Visto l'art. 529, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel quale sono dettate disposizioni circa la misura della paga netta giornaliera da corrispondere agli allievi delle scuole militari e si autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 2011 recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, dal 1° luglio 2011, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data dal 1° luglio 2012, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2012, pari all'1,5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle scuole militari "Nunziatella" e "Teulié", della scuola navale militare "Francesco Morosini" e della scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2012, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: euro 3,58;

b) allievi del secondo anno: euro 3,92;

c) allievi del terzo anno: euro 4,29.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in euro 6.966,24 per l'anno finanziario 2012 e in euro 13.818,90 per l'anno finanziario 2013, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei sottoindicati capitoli di bilancio, relativi alla missione n. 5 "Difesa e sicurezza del territorio", dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a euro 4.073,76 per l'anno 2012 e euro 8.081,10 per l'anno 2013 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze terrestri", capitolo 4191/1;

b) quanto a euro 1.744,32 per l'anno 2012 e euro 3.460,20 per l'anno 2013 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze navali", capitolo 4311/1;

c) quanto a euro 1.148,16 per l'anno 2012 e euro 2.277,60 per l'anno 2013 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze aeree", capitolo 4461/1.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GRILLI

12A10289

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 settembre 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di glifosate, sulla base del dossier MON 14420 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo MON 14420, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario Roundup Max, presentato dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MON 14420, ottenuta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note dell'Ufficio protocollo n. 20373 in data 16 giugno 2011 e n. 20869 in data 11 giugno 2012 con le quali sono state richieste all'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data dell'ultima nota inviata;

Viste la note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo MON 14420 conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, relativi al prodotto fitosanitario presente nell'allegato, sono consentite secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva glifosate ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MON 14420 di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1	10465	ROUNDUP MAX	19/04/2000	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione- Nuova classificazione:Xi (irritante), N (pericoloso per l'ambiente) R41-R51/53; S2-S13-S20/21-S26-S29-S37/39-S46-S61

ROUNDUP® MAX

Erbicida sistemico di post-emergenza ad azione totale
Granulare dispersibile in acqua

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro		g 68 (679 g/kg)
(sotto forma di sale ammonico		g 74,7)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a	g 100

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari.Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Registrazione del Ministero della Salute n. 10465 del 19/4/2000
Taglie: 0,13 - 1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 20 Kg
Partita n°: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITÀ DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico ad azione totale da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
ROUNDUP MAX è una formulazione granulare che si disperde facilmente in acqua. Versare i granuli nel serbatoio parzialmente riempito d'acqua e agitare fino al dissolvimento. Completare il riempimento continuando l'agitazione.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure muniti di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha offrono i migliori risultati.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi; Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta); frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 3 kg/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee, mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. - Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), dopo il raccolto o a fine ciclo colturale. Effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento. Trattare 5 - 6 giorni prima della semina nel caso di presenza di specie perenni.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI DI IMPIEGO

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
Dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti.
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa* spp., *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus* spp., *Solanum nigrum*): 1 - 2 kg/ha
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 3 – 4 kg/ha
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus* spp., *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 4 – 6 kg/ha
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 kg/100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2-3 kg/100 litri d'acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.
FITOTOSSICITA': il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 2 kg/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

® Roundup marchio registrato Monsanto Technology LLC.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................

12A10291

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Viorica Halmaci Zugravu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 19 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viorica Halmaci nata a Tarnavca (Ucraina) il giorno 13 marzo 1981, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 13 ottobre 2005 con il n. 192 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 19 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viorica Halmaci ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Medic specialist Oftalmologie» rilasciato in data 27 gennaio 2011 con il n. 00912 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Visto in particolare il certificato di matrimonio rilasciato in data 9 settembre 2006 serie CD n. 732247;

Preso atto che, dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Viorica Zugravu nata a Tarnavca (Ucraina) il giorno 13 marzo 1981, di cittadinanza romena, titolare del «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 13 ottobre 2005 con il n. 192 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania, è la stessa persona di Viorica Halmaci nata a Tarnavca (Ucraina) il giorno 13 marzo 1981 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 13 ottobre 2005 con il n. 192 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania - alla sig.ra Viorica Zugravu, nata a Tarnavca (Ucraina) il giorno 13 marzo 1981, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Viorica Halmaci è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Medic specialist Oftalmologie» rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 27 gennaio 2011 con il n. 00912 alla sig.ra Viorica Halmaci, nata a Tarnavca (Ucraina) il giorno 13 marzo 1981, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

La sig.ra Viorica Halmaci, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A10487

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabine Schmiel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza presentata il 31 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sabine Schmiel nata a Hamm (Germania) il giorno 2 dicembre 1965, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 20 novembre 1996 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - in data 20 novembre 1996 alla sig.ra Sabine Schmiel, nata a Hamm (Germania) il giorno 2 dicembre 1965, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Sabine Schmiel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A10488

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ara Pilar Alconchel Lagranja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 30 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ara Pilar Alconchel Lagranja nata a Saragozza (Spagna) il giorno 23/09/1983, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina y Cirugía» rilasciato in data 07/09/2007 dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina y Cirugía» rilasciato dalla Universidad de Zaragoza - Spagna – in data 07/09/2007 alla Sig.ra Ara Pilar Alconchel Lagranja, nata a Saragozza (Spagna) il giorno 23 settembre 1983, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Ara Pilar Alconchel Lagranja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *direttore generale*
PARISI

12A10489

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2012.

Disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varietà vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il capo II, sezione VIII, relativa a «Nuove varietà vegetali»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 86 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 che aggiunge all'art. 170 del codice il comma 3-*nonies* che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative del codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e in particolare l'art. 18;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale»;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l'allegato 2-*ter*;

Considerata la necessità di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varietà vegetali, comprendendo anche le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di privativa per nuova varietà vegetale

1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varietà vegetale, di cui all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, d'ora innanzi denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalità descritte agli articoli 1, 2 e 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale».

2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* devono essere depositati in duplice copia.

3. Ove la varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato, così come definito dall'art. 2, comma 2 della direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003, e successive modifiche, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

4. Ove la varietà è destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE 1829/2003, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

Art. 2.

Affissione all'albo dell'avviso

1. L'ufficio italiano brevetti e marchi, dà notizia dell'avvenuto deposito delle domande di privativa per novità vegetale mediante avviso affisso nel proprio albo per sessanta giorni dal ricevimento della documentazione menzionata di cui all'art. 164, comma 3, del codice.

2. A decorrere dalla data di affissione dell'avviso, l'ufficio mette a disposizione del pubblico la documentazione ed entro il termine di cui al comma 1 i terzi possono presentare le osservazioni.

Art. 3.

Trasmissione degli atti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 2, l'ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la ricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 148, comma 2, lettera *b)* del codice nonché la regolarità formale ai sensi degli articoli 164 e 165 del codice, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero, nei trenta giorni successivi, una copia della domanda con la relativa documentazione allegata.

Art. 4.

Pagamento del compenso

1. L'ufficio italiano brevetti e marchi comunica l'avvenuta trasmissione, di cui all'art. 3, al richiedente e lo invita a versare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il compenso dovuto per i controlli tecnici nella misura prevista dalle tariffe riportate in allegato al presente provvedimento ed a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al presente comma senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera rifiutata e si assegna il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, comma 1 del codice.

2. I compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti e gli organismi di coordinamento delle prove varietali.

3. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano già effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia e in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Il titolare della domanda deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.

4. Le domande sono riunite in volumi costituenti il registro delle nuove varietà vegetali.

5. Sul registro delle domande è annotata la data di affissione dell'avviso di cui all'art. 2 e sono effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative in materia di brevetti di invenzione.

Art. 5.

Osservazioni e rilievi

1. L'ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei terzi entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, ne trasmette copia al richiedente e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il richiedente entro sessanta giorni, dalla data di ricezione della comunicazione, deve presentare eventuali controdeduzioni all'ufficio italiano brevetti e marchi e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. L'ufficio italiano brevetti e marchi e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni e i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

Art. 6.

Denominazione della varietà

1. Qualora sia stata depositata una domanda di privativa per nuova varietà vegetale, la varietà deve essere designata da una denominazione conformemente a quanto predisposto dalle linee-guida dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO).

2. Qualora la denominazione proposta dal richiedente non sia conforme a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 173, comma 2 del codice, dandone comunicazione anche all'ufficio italiano brevetti e marchi, invita il richiedente a proporre una nuova denominazione varietale.

3. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza che il richiedente abbia fornito una denominazione adeguata, la domanda si considera rifiutata e si assegna il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, comma 1 del codice.

Art. 7.

Nomina dei componenti della commissione consultiva

1. La commissione consultiva di cui all'art. 170, comma 3-*bis* del codice ha sede presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di designazione dei componenti da parte delle amministrazioni di competenza.

3. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.

Art. 8.

Funzionamento della commissione consultiva

1. La commissione è convocata a cura del Presidente e la relativa convocazione si effettua almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

Ciascun componente della commissione può richiedere, su richiesta motivata, al Presidente di inserire all'ordine del giorno questioni di carattere generale; può, inoltre, chiedere al Presidente, prima della seduta, di prendere visione degli atti relativi agli argomenti da trattare.

2. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti il Presidente, o chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 170, comma 3-*bis*, lettera *b)* del codice, e la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

4. Di ogni seduta della commissione è redatta, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni adottate con i voti riportati.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 170, comma 3-*bis*, lettera *b)* del codice e dal segretario ed è trasmesso a tutti i componenti della commissione. In mancanza di osservazioni nei 15 giorni successivi alla data di trasmissione il verbale s'intende approvato.

6. Il segretario della commissione di cui all'art. 170, comma 3-*quater* del codice provvede a tenere il libro dei processi verbali.

Art. 9.

Relazione

La richiesta di parere alla commissione di cui all'art. 170, comma 3-*bis* del codice è accompagnata da una relazione redatta dall'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole e forestali, con indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie seguite, dei controlli eventualmente eseguiti, nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. La commissione, ove lo ritenga necessario, può acquisire informazioni dirette dai tecnici che hanno effettuato gli adempimenti citati in precedenza.

Art. 10.

Pareri espressi da parte della commissione consultiva

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei dieci giorni successivi all'approvazione del verbale, trasmette all'ufficio italiano brevetti e marchi i pareri espressi dalla commissione consultiva sulla base dei risultati delle prove varietali.

2. Per le varietà vegetali approvate in sede di commissione consultiva l'ufficio italiano brevetti e marchi concede i titoli di protezione entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione e ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 11.

Tasse di mantenimento

Il pagamento annuale delle tasse per il mantenimento in vita delle privative per novità vegetale, di cui dall'art. 38, comma 2, del «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale», viene effettuato sulla base di quanto stabilito nell'allegato 2-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43.

Art. 12.

Abrogazioni

I decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1987 e del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 243 del 17 ottobre 1990, con i quali sono state fissate le tariffe dovute dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'accertamento dei requisiti, sono abrogati e sostituiti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della sua adozione verrà data notizia nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e in quello del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 16 maggio 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 24

Allegato 1. Elenco degli importi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali e lista dei relativi materiali da consegnare agli Istituti/Enti incaricati delle prove per l'accertamento dei requisiti varietali.

	ELENCO DELLE SPECIE E DEI LORO RAGGRUPPAMENTI	TARIFFA PER CICLO DI PROVA (€)	QUANTITÀ DI MATERIALE DA CONSEGNARE AI FINI DELLA PROVA (kg)
	GRUPPO SPECIE AGRARIE		
1	**Cereali**	1200,00	3
1	**Cereali (ibridi)**	1200,00	3 (+2 kg per ogni parentale)
1	***Zea mays* L.** **(varietà a libera impollinazione e linee)**	640,00	1
1	***Zea mays*** **(ibridi, compresi i parentali)**	1070,00	1 (+1 kg per ogni parentale)
1	***Sorghum vulgare* Pers.** **(ibridi compresi)**	400,00	0.5
2	**Specie a propagazione vegetativa: *Solanum tuberosum* L.**	1440,00	150 tuberi (calibro 35-45 mm)
3	***Gossypium* spp.**	1190,00	3
3	**Specie da olio e da fibra (varietà o linee)**	500,00	0,5
3	***Cannabis sativa* L.**	1300,00	3 (nel caso di varietà a propagazione vegetativa: 80 giovani piante in vasetto in stato vegetativo -non in fioritura)
4	**Specie da foraggio**	800,00	"Criteri per l'iscrizione di varietà di foraggere al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie" Decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2008 (G.U. n. 89 del 15-4-2008 - Suppl. Ordinario n.94) ALLEGATO N. 3
5	***Beta vulgaris* L.**	400,00	0,5
7	***Oryza sativa* L.**	1140,00	3
8	**Altre specie agrarie: *Brassica carinata* A.Braun**	950,00	1 (+ 0,5 kg per ogni parentale)
8	**Altre specie agrarie: *Nicotiana tabacum* L.**	865,00	0,002
	GRUPPO SPECIE ORNAMENTALI		
9A	**Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, lunga coltivazione, condizioni fitosanitarie speciali**	700	10 piante
10	**Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, breve coltivazione**	1000	20 piante (varietà propagate per via vegetativa) 40 piante (varietà propagate da seme)
11	**Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: altre specie**	1000	10 piante (varietà propagate per via vegetativa) 20 piante (varietà propagate da seme)
11	**Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: *Rosa* L. (tipo rampicante/da giardino)**	1160	8 piante
11	**Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: *Rosa* L. (portainnesto)**	1160	8 piante
13	**Specie prive di collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: altre specie**	700	15 piante (varietà propagate per via vegetativa) 30 piante (varietà propagate da seme)
13	**Specie prive di collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: *Gerbera* spp.**	700	10 piante
13	**Specie prive di collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione: *Rosa* L. (da fiore reciso)**	1160	12 talee radicate 18 talee radicate (se ottenute tramite mutazione)

13A	**Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, lunga coltivazione**	700	18 piante (varietà propagate per via vegetativa)
			40 piante (varietà propagate da seme)
14	**Specie prive di collezione di riferimento,prove in serra, breve coltivazione**	700	40 talee
			20 bulbi
14	**Specie prive di collezione di riferimento,prove in serra, breve coltivazione: *Dianthus* spp.**	1100	40 piante
16	**Specie prive di collezione di riferimento,prove in serra, breve coltivazione**	1070	30 piante (varietà propagate per seme)
			30 cormi/30 talee (varietà propagate per via vegetativa)
GRUPPO SPECIE ORTIVE			
20	**Specie ortive**	900	"Criteri di iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale" Decreto ministeriale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 febbraio 2009 (GU n. 110 del 14-5-2009 - Suppl. Ordinario n.70) ALLEGATO N. 3
27	***Fragaria* spp.**	1500	20 piante
GRUPPO SPECIE ARBOREE DA FRUTTO			
24- 24A	**Portainnesti**	1300	5 piante
24	**Specie arboree da frutto**	1600	5 piante (varietà ottenute da incrocio)
			10 piante (varietà ottenute da mutazione)
24	***Olea europea* L.**	1000	8 piante
26	**Specie con *habitus* rampicante: generi *Vitis* e *Actinidia***	1000	10 piante
GRUPPO SPECIE FORESTALI			
11-15	**Specie forestali**	500	10 piante

Nota esplicativa dell'allegato 1. Elenco delle singole specie comprese nei diversi raggruppamenti previsti nell'ambito delle "Specie ornamentali" e delle "Specie arboree da frutto con *habitus* rampicante".

GRUPPO SPECIE ORNAMENTALI	
Raggruppamenti	**Specie incluse**
9A Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, lunga coltivazione, condizioni fitosanitarie speciali	*Agaricus bisporus* (Lange) Imbach; *Cantharellus cibarius* Fr; *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch; *Pleurotus eringi*; *Pleurotus ostreatus* (Jacq.:Fr.) Kummer;
10 Specie con collezione di riferimento vivente, prove in serra, breve coltivazione	*Chrysanthemum* L. (serra/fiore reciso); *Chrysanthemum pacificum* Nakai (serra/fiore reciso); *Chrysanthemum* x *Ajania pacifica*; *Dahlia* Cav.; *Freesia* Eckl. ex Klatt
11 Specie con collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione	*Albizia julibrissin* Durazz.; *Ananas* Mill.; *Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott; **Genere** *Berberis* L.; **Genere** *Buddleja*; **Genere** *Callistemon*; *Calluna vulgaris* (L.) Hull; *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl.; *Chrysanthemum* L.; **Genere** *Elaeagnus*; **Genere** *Erica*; *Fargesia* murieliae (Gamble) T.P. Yi; **Genere** *Forsythia*; **Genere** *Hydrangea*; **Genere** *Lagerstroemia*; **Genere** *Lavandula*; *Leucadendron* R. Br.; *Nerium oleander* L.; *Populus* L.; *Populus deltoides* W. Bartam. ex Marshall; *Populus x canadensis* Moench; **Genere** *Rhododendron*; *Rosa* L. (da vaso e portainnesti); **Genere** *Salix*; *Syringa vulgaris* L.; **Genere** *Weigela*; *Xanthocyparis nootkatensis* (D.Don) Farjon & D.K. Harder
13 Specie prive di collezione di riferimento vivente, prove in campo, lunga coltivazione	Abutilon darwinii Hook. f.; **Genere** *Acacia*; *Aechmea* Ruiz et Pav.; *Ageratina altissima* (L.) R. M. King et H. Rob.; *Agonis flexuosa* (Willd.) Sweet; *Alloplectus capitatus* Hook.; **Genere** *Alocasia*; **Genere** *Aloe*; *Ananas lucidus* Mill. (ornamentale); **Genere** *Anthurium* (fiore reciso); **Genere** *Ardisia*; *Arundinaria variegata* (Siebold ex Miq.) Makino; **Genere** *Asparagus* L. (ornamentale); **Genere** *Asplenium*; *Athyrium niponicum* (Mett.) Hance; *Barleria obtusa* Nees; **Genere** *Beaucarnea*; *Blechnum* L.; **Genere** *Bougainvillea*; *Bouvardia* Salisb; *Brighamia insignis* A; . Gray; *Brugmansia* Pers.; **Genere** *Calathea*; *Callisia* Loefl.; **Genere** *Campanula* L.; *Canna indica* L.; *Capparis spinosa* L. (ornamentale); *Catharanthus* G. Don; *Chamaerops* L.; **Genere** *Chlorophytum*; *Codiaeum variegatum* (L.) A. Juss; **Genere** *Consolida*; **Genere** *Coprosma*; **Genere** *Cordyline*; *Corynocarpus* J.R.Frost & G. Forst.; **Genere** *Costus*; **Genere** *Crassula*; *Crossandra infundibuliformis* (L.) Nees; *Cryptocoryne wendtii* de Wit; *Ctenanthe oppenheimiana* (E. Morr.) K. Schum; *Cucumis africanus* L.; *Cucumis hirsutus* Sond.; **Genere** *Curcuma*; **Genere** *Cyperus*; **Genere** *Delphinium*; **Genere** Dischidia; **Genere** *Dracaena*; **Genere** *Epipremnum*; *Eriocaulon* L.; *Euphorbia fulgens* Karw. ex Klotzsch; *Globba winitii* C. H. Wright; **Genere** *Guzmania*; *Haworthia limifolia* Marloth; **Genere** *Hibiscus*; *Homalonema* Schott; *Hydrocotyle* L.; **Genere** *Juncus*; **Genere**; **Genere** *Leptospermum*; **Genere** *Mandevilla*; **Genere** *Microsorum*; *Muehlenbeckia complexa* (A. Cunn.) Meisn.; *Neoregelia* L.B. Sm.; **Genere** *Osteospermum*; *Oxypetalum* R.Br; **Genere** *Passiflora*; **Genere** *Pelargonium*; **Genere** *Pentas*; *Pericallis* x *hybrida* B. Nord.; **Genere** *Philodendron*; *Pitcairnia hitchcockiana* L. B. Sm.; *Pogonatherum paniceum* (P. Beauv.) Hack.; Pteris L.; *Ranunculus asiaticus* L.; Rosa L. (serra/ fiore reciso); *Russelia* Jacq.; *Sansevieria* kirkii Baker; **Genere** *Scutellaria*; **Genere** *Senecio*; *Spathiphyllum* Schott; *Stromanthe sanguinea* (Hook.) Sond.; **Genere** *Syngonium*; **Genere** *Tacca chantrieri*; *Tillandsia cyanea* Linden ex K. Koch; *Zantedeschia* Spreng.; ×Odontonia hort; ×Colmanara hort.; x Odontocidium Hort.

13A Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, lunga coltivazione	**Genere** *Kalanchoe*; *Pelargonium peltatum* (L.) L'Her. ex Aiton; *Pelargonium zonale* (L.) L'Her. ex Aiton; *Saintpaulia ionantha* H. Wendl.;
14 Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, breve coltivazione	**Genere** *Aeschynanthus*; *Alstroemeria* L.; *Alternanthera ficoidea* (L.) R.Br. ex Roem. et Schult.; *Amaryllis* L.; **Genere** *Angelonia* Bonpl.; *Anigozanthos* Labill.; **Genere** *Antirrhinum* L.; **Genere** *Asclepias* L.; **Genere** *Begonia*; *Catharanthus roseus* (L.) G. Don; **Genere** *Celosia*; *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp; *Chirita tamiana* B.L.Burtt; *Cleome spinosa* Jacq.; **Genere** *Clerodendrum*; *Clivia* Lindl.; *Columnea* L.; **Genere** *Convolvulus*; *Corydalis flexuosa* Franch.; **Genere** *Cyclamen* L.; *Cymbidium* Sw.; *Cyrtanthus* Aiton; *Cypripedium* L.; *Dendrobium* Sw.; **Genere** *Dianthus*; *Dionaea muscipula* Ellis; **Genere** *Echinodorus*; *Epiphyllum anguligerum* (Lem.) G.Don; *Episcia cupreata* (Hook.) Hanst; *Euphorbia* L. (piante in vaso); **Genere** *Euphorbia*; *Eustoma exaltatum* (L.) Salisb. Ex G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz ; *Evolvulus glomeratus* Nees et Mart.; *Exacum zeylanicam* Wall. ex Roxb. var. macranthum (Arn.) C. B. Clarke; Gloxinia L'Hérit.; *Graptophyllum* Nees; **Genere** *Helichrysum*; *Hemigraphis repanda* (L.) Hallier f.; *Hippeastrum* Herb.; *Homalocladium platycladum* (F. Muell.) L.H. Bailey; **Genere** *Impatiens*; *Jasminum polyanthum* Franch.; **Genere** *Justicia*; *Kohleria* Regel; *Lachenalia* J. Jacq. ex Murray; Leea D. Royen ex L.; *Leycesteria* Wall.; *Lilium* L.; **Genere** *Limonium*; **Genere** *Liriope*; *Ludisia discolor* (Ker-Gawl.) A. Rich.; *Malpighia* L.; *Matthiola* W. T. Aiton; *Medinilla magnifica* Lindl.; *Miltonia* Lindl.; *Musa acuminata Colla* (ornamentale); *Myrtus communis* L.; *Nepenthes* L.; **Genere** *Nephrolepis*; *Nigella* L.; *Oncidium* Sw.; **Genere** *Ophiopogon*; **Genere** *Ornithogalum*; **Genere** *Otacanthus*; **Genere** *Oxalis*; **Genere** *Parthenocissus*; **Genere** *Peperomia*; **Genere** *Phalaenopsis*; *Pistia stratiotes* L.; *Platycerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.; **Genere** *Plectranthus*; *Podophyllum* L.; *Portulaca grandiflora* Hook.; **Genere** *Primula*; *Ptilotus exaltatus* Nees; **Genere** *Rhipsalis*; *Rumohra adiantiformis* (G. Forst.) Ching; **Genere** *Schefflera*; **Genere** *Schlumbergera*; *Serruria* Burm. ex Salisb.; *Sinningia* Nees; *Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd; *Sparrmannia africana* L. f.; Spathoglottis Bl.; *Streptocarpus* Lindl.; *Strobilanthes* Blume; *Syngonanthus* Ruhland; *Tacitus bellus* Moran & J. Meyran (syn: Graptopetalum bellum (Moran & J. Meyrán) D. R. Hunt); **Genere** *Thunbergia*; Torenia L.; *Vanda* Jones ex R. Br.; *Zamioculcas zamiifolia* (Lodd.) Engl.; *Zanthoxylum piperitum* DC.; Zygopetalum Hook.; × Vuylstekeara hort.; ×Bratonia Moir; ×Doritaenopsis hort.; ×Ionocidium hort.; XIwanagara hort.; ×Miltonidium hort; ×Zelglossoda J. M. H. Shaw

16 Specie prive di collezione di riferimento, prove in serra, breve coltivazione	**Genere** *Achillea*; *Ageratum* L.; *Agrostis stolonifera* L. (ornamentale); *Anagallis monellii* L.; *Anemone* L.; *Arctotis* L.; *Asteriscus maritimus* (L.) Less.; **Genere** *Astrantia* L.; *Bellis* L.; **Genere** *Bidens* L.; *Bistorta amplexicaulis* (D.Don) Greene; *Boltonia asteroides* (L.) L'Hér. var. latisquama (A. Gray): **Genere** *Brachyscome*; *Briza media* L.; *Calendula suffruticosa* Vahl. subsp. maritima (Guss.) Meikle; *Callistephus chinensis* (L.) Nees; **Genere** *Carex*; *Centaurea montana* L.; *Choisya* Kunth; **Genere** *Coreopsis*; **Genere** *Cosmos*; *Crinum bulbispermum* (Burm. f.) Milne-Redh. & Schweick.; **Genere** *Cuphea*; *Dahlia* Cav.; **Genere** *Dianella*; **Genere** *Diascia*; **Genere** *Dicentra*; **Genere** *Digitalis*; *Dodecatheon* L.; **Genere** *Echinops*; **Genere** *Epimedium*; **Genere** *Eryngium*; *Escallonia* Mutis ex L. f.; *Eucomis* L'Hér.; *Eupatorium* L.; *Euphorbia* x *martinii*; **Genere** *Felicia*; *Festuca glauca* Vill.; *Fritillaria* L.; **Genere** *Gaillardia*; **Genere** *Gazania*: *Gladiolus* L.; *Gomphrena globosa* L.; *Helianthemum* Mill.; *Helianthus salicifolius* A. Dietr; *Hyacintus orientalis* L.; *Iberis sempervirens* L.; *Illicium floridanum* Ellis; *Indigofera himalayensis* Ali; *Ipomoea batatas* (L.) Lam.; **Genere** *Iris*; *Itea virginica* L.; *Kniphofia uvaria* (L.) Oken; **Genere** *Lantana*; **Genere** *Leucanthemum*; **Genere** *Libertia*; **Genere** *Lobelia*; *Lupinus* L.; *Lythrum* L.; *Malva sylvestris* L.; *Mecardonia* Ruiz et Pav.; *Melittis* L; **Genere** *Monopsis*; **Genere** *Muscari*; *Nandina domestica* Thunb. ex Murray; **Genere** *Narcissus* L.; **Genere** *Nemesia*; *Nepeta subsessilis* Maxim.; *Nierembergia* Ruiz et Pav.; *Nolana* L. f.; *Origanum* L.; *Paeonia* L.; *Pennisetum orientale* Rich.; **Genere** *Persicaria*; **Genere** *Petunia*; *Philadelphus* L.; **Genere** *Phlox*; *Phormium tenax* J.R.Forst.et G.Forst.; *Physalis alkekengi* L.; *Polygala* L.; *Prunella* L.; *Rodgersia pinnata* Franch.; **Genere** *Rudbeckia* L.; *Ruellia macrantha* Mart. ex Nees; *Sanguisorba menziesii* Rydb.; **Genere** *Sanvitalia*; **Genere** *Scaevola*; *Scoparia dulcis* L.; **Genere** *Sedum*; *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun; *Stokesia laevis* (Hill) Greene; *Stylidium graminifolium* Sw. ex Willd.; *Thalictrum* L.; *Thymus* L.; *Tiarella* L.; *Tolmiea menziesii* (Pursh) Torr. et A. Gray; **Genere** *Trachelospermum**Genere*** Tricyrtis; *Triteleia* Douglas ex Lindl.; *Tropaeolum majus* L.; *Tulipa* L.; *Verbena* L.; *Viola-Wittrockiana*-Hybrids; *Xerochrysum bracteatum* (Vent.) *Tzvelev* (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi); ×Heucherella H.R. Wehrh.
GRUPPO SPECIE ARBOREE DA FRUTTO	
Raggruppamenti	**Specie incluse**
26 Specie con *habitus* rampicante	*Actinidia* Lindl., *Humulus lupulus* L.; *Vitis* L.;

12A10341

DECRETO 28 giugno 2012.

Scioglimento di 206 società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 22 maggio 2012 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 206 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 giugno 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	MA.CA.VE. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SAN LUCIDO	CS	CALABRIA	02907350785	11/08/2008	
2	AGRICOLA MUZZO SOCIETA' COOPERATIVA	CELICO	CS	CALABRIA	02904180789	14/01/2008	
3	AGRICOLTURA DI TEDESCO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02766010785	13/03/2006	
4	C.I.E.G. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	DIPIGNANO	CS	CALABRIA	02169870785	23/12/1997	UNICOOP
5	CEDROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	CALABRIA	01286820780	05/06/1984	
6	CIRELLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	DIAMANTE	CS	CALABRIA	02135510788	14/05/1997	
7	COOP. S.R.L. SERIT.	TREBISACCE	CS	CALABRIA	01139760784	04/04/1986	UNICOOP
8	COOP. TREBISACCE PULITA - SOCIETA' COOPERATIVA	TREBISACCE	CS	CALABRIA	02883960789	16/10/2007	
9	COOPERATIVA SOCIALE - LA RETE DEI SORRISI - SERVIZI ALLA FAMIGLIA, AI MINORI E AI SOGGETTI DEBOLI	COSENZA	CS	CALABRIA	02816270785	22/12/2006	UNCI
10	COOPERATIVA SOCIALE JONICA SOCIETA' COOPERATIVA	TREBISACCE	CS	CALABRIA	02646930780	08/06/2004	
11	ECO LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA	MARANO MARCHESATO	CS	CALABRIA	02824360784	19/01/2007	UNICOOP
12	EDILFRUIT SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02902850789	23/01/2008	
13	GEN PHYT SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02938720782	03/07/2008	
14	IL MELOGRANO - SOCIETA' COOPERATIVA	ACRI	CS	CALABRIA	02321250785	16/02/2000	
15	IMPREDIL - SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02909130789	11/02/2008	UNICOOP
16	LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02727580785	15/09/2005	
17	MARIA ANNA - SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02948890781	19/09/2008	
18	MARTIN SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02944000781	01/08/2008	
19	MATER DOMINI - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACQUAPPESA	CS	CALABRIA	96018590784	17/03/2006	CCI
20	MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	BELVEDERE MARITTIMO	CS	CALABRIA	02948390782	10/09/2008	
21	NUOVA REGINA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	CS	CALABRIA	02721770788	26/07/2005	
22	PRO ARCHIVIIS SOCIETA' COOPERATIVA	MENDICINO	CS	CALABRIA	02095870784	25/11/1996	
23	PRO SALUTE SRL COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CS	CALABRIA	02815420787	06/12/2006	
24	PROGETTO OASI COOPERATIVA SOCIALE MISTA	BELVEDERE MARITTIMO	CS	CALABRIA	02882740786	18/10/2007	
25	RIFUGIO PANTANELLI SOCIETA' COOPERATIVA	GRISOLIA	CS	CALABRIA	02281650784	27/08/1999	
26	SAN PIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02577320787	07/07/2003	
27	SANTA PAMELA SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02903230783	17/01/2008	
28	SANTA RITA SOCIETA' COOPERATIVA	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	CALABRIA	02941310787	17/07/2008	
29	SERVIZI - FORMAZIONE - ENGINEERING - RICERCA - AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02886980784	09/11/2007	
30	SOCIETA' COOPERATIVA CO.G.I.S.	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	01854790787	11/01/1993	
31	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VALENTINA PRIMA	COSENZA	CS	CALABRIA	00432730786	17/10/1978	
32	SOCIETA' COOPERATIVA NUOVE RISORSE	CASTROLIBERO	CS	CALABRIA	02938150782	23/06/2008	
33	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S. FRANCESCO A RL	ROTA GRECA	CS	CALABRIA	02843750783	05/04/2007	UNICOOP
34	SPORT & GARDENING SOCIETA' COOPERATIVA A RL - ONLUS	DIPIGNANO	CS	CALABRIA	02185370786	06/03/1998	UNICOOP
35	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	CALABRIA	02118710785	05/03/1997	
36	TAIGETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	ROSSANO	CS	CALABRIA	97008050789	23/09/1999	

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
37	TELSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	02079490781	10/07/1996	
38	TERRA NOSTRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02506160783	11/06/2002	UNICOOP
39	U.G.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	CROSIA	CS	CALABRIA	02089080788	07/10/1996	
40	VERDEBEL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	BELMONTE CALABRO	CS	CALABRIA	02853430789	04/05/2007	
41	BGD SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SELLIA MARINA	CZ	CALABRIA	02925000792	29/01/2008	
42	C.G.S. COOPERATIVA GESTIONE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	CALABRIA	02712940796	13/04/2005	
43	C.P.R. - CENTRO DI PRODUZIONE RILEVAMENTI - SOCIETA' COOPERATIVA	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	00930990791	10/10/1990	LEGA
44	LA PROLETARIA SOCIETA' COOPERATIVA	NOCERA TERINESE	CZ	CALABRIA	02057940799	26/11/1944	
45	L'IGIENE PUBBLICA - SOC. COOP. A RL	CATANZARO	CZ	CALABRIA	00772180790	11/04/1984	
46	MELISSA SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	CALABRIA	02579350790	27/05/2003	
47	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI DEL GOLFO	STALETTI	CZ	CALABRIA	02994470793	14/11/2008	
48	AGRICOL - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CROTONE	KR	CALABRIA	02706840796	10/03/2005	
49	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	VERZINO	KR	CALABRIA	02772030793	21/02/2006	
50	M.P.L. SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	CALABRIA	02751830791	22/12/2005	
51	PRO.TEC. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CROTONE	KR	CALABRIA	02519020792	12/07/2002	
52	3.R.D. AROMI MEDITERRANEI SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	01570160802	25/01/1999	LEGA
53	COOPERATIVA COSTA DEI GRECI	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	CALABRIA	01169220801	30/10/1989	UNCI
54	LA BENEMERITA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	PALMI	RC	CALABRIA	02196340802	25/11/2002	
55	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAUREANA DI BORRELLO	RC	CALABRIA	02541450801	04/09/2008	UNCI
56	S. CHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	CALABRIA	02295450809	09/09/2004	
57	SAN GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	CALABRIA	02286200809	15/06/2004	
58	SPORT & SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BAGNARA CALABRA	RC	CALABRIA	02388570802	15/05/2006	
59	GIUBILEO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	MILETO	VV	CALABRIA	02387240795	22/12/2000	CCI
60	ASAP COOP SOCIETA' COOPERATIVA	CASTEL MAGGIORE	BO	EMILIA R.	02723021206	01/02/2007	
61	CENTRO MULTIMEDIALE COMPUTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CEMCOM	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02106661206	21/09/2000	
62	COOPERATIVA FRATELLI A RL	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02817961200	04/02/2008	
63	COOPERATIVA VENETO GROUP A RL	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02847001209	28/04/2008	
64	FOBAS SOCIETA' COOPERATIVA ABBR. FOBAS S.C.	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02851301206	20/05/2008	
65	G.L. COOPERATIVA GESTIONE LAVORI SOC. COOP. ARL	ZOLA PREDOSA	BO	EMILIA R.	02104191206	07/09/2000	
66	GAMBLERS FILM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02394561209	22/10/2003	
67	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	EMILIA R.	02840401208	03/04/2008	
68	GENERAL-SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02813291206	17/01/2008	
69	MELAROSSA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02739611206	21/03/2007	
70	PRONTO PANE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASALECCHIO DI RENO	BO	EMILIA R.	02844831202	24/04/2008	
71	PUNTOCOM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTEL D'AIANO	BO	EMILIA R.	01999251208	14/06/1999	
72	SERVICE 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02113751206	17/10/2000	

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
73	SERVICE SASSO MARCONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SASSO MARCONI	BO	EMILIA R.	02312841204	25/11/2002	
74	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CANESTRO	IMOLA	BO	EMILIA R.	02564451207	25/05/2005	**AGCI**
75	GENERAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	EMILIA R.	02768730364	21/01/2002	**UNCI**
76	DELTA LOGISTIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	EMILIA R.	01455310332	20/01/2006	
77	EDIL MAK SOCIETA' COOPERATIVA	PONTENURE	PC	EMILIA R.	01390700332	06/11/2003	
78	MADREPERLA SPETTACOLI SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	EMILIA R.	01257240331	04/12/1998	**UNCI**
79	MATRAX SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	EMILIA R.	01486330333	12/02/2007	**CCI**
80	PICCOLA COOPERATIVA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PIACENZA	PC	EMILIA R.	012399220333	29/03/2000	
81	C.M.A. COOPERATIVA MURATORI ED AFFINI CERVIA- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CERVIA	RA	EMILIA R.	00080740392	09/04/1926	**LEGA**
82	COLOR HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA R.	02329220350	10/04/2008	**CCI**
83	LAVORIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA R.	02313570356	24/01/2008	**CCI**
84	ARISTOTELE SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	LIGURIA	01803860996	14/04/2008	
85	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE I.R.P.E. NEREO ROCCO - ONLUS	GENOVA	GE	LIGURIA	01361910225	15/02/1992	
86	LE COLONNE II SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GENOVA	GE	LIGURIA	01619220997	30/01/2006	
87	SOCIETA' COOPERATIVA HOUSE SERVICE	GENOVA	GE	LIGURIA	01822280994	30/06/2008	**CCI**
88	ASSOCIAZIONE CONSORZIALE REZZO SOCIETA' COOPERATIVA ARL	REZZO	IM	LIGURIA	00847690088	19/05/1984	**CCI**
89	NUOVOECOSISTEMA SOCIETA' COOPERATIVA	IMPERIA	IM	LIGURIA	01445300088	13/06/2007	**CCI**
90	COOPERATIVA TRAMAGLIO	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	01279170110	20/05/2008	**LEGA**
91	BIONDI LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	MARCHE	02349420428	17/10/2007	UNCI
92	LA MIMOSA SOC. COOP.	ANCONA	AN	MARCHE	02078070428	30/07/2001	CCI
93	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ANIS	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01963680440	20/03/2008	
94	COOP VETTORE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEGALLO	AP	MARCHE	01328400443	14/02/1992	
95	IL MAGGIOLINO - SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01658000441	27/07/2000	
96	LAVORIAMO INSIEME- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	01780310445	12/11/2003	
97	FERTILITA'- COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	MONTERUBBIANO	FM	MARCHE	01706050448	07/11/2001	UNCI
98	IL GIARDINO DELLA SERENITA' SOCIETA' COOPERATIVA	PORTO SAN GIOGIO	FM	MARCHE	01814140446	07/09/2004	
99	ALL SERVICE AMICI SOCIETA' COOPERATIVA	POTENZA PICENA	MC	MARCHE	01631030432	14/06/2007	
100	DR.NET SOCIETA' COOPERATIVA	MACERATA	MC	MARCHE	01396910430	21/04/2000	CCI
101	PAPPA E CICCIA SOCIETA' COOPERATIVA	MATELICA	MC	MARCHE	01662280435	08/05/2008	UNCI
102	SOCIETA' COOPERATIVA GE.CA. IMPIANTI A RL	PESARO	PU	MARCHE	02251700411	06/03/2006	
103	AGORA' MEDIAPOLIS- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BOJANO	CB	MOLISE	01539910701	13/07/2005	CCI
104	CARCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	01576730707	23/04/2007	**CCI**
105	COOPERATIVA SOCIALE PRESENZA ROM	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	MOLISE	01560780700	07/07/2006	**AGCI**
106	COOPERTURIST SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	01531010708	21/02/2005	
107	LA FAVORITA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	CAMPOMARINO	CB	MOLISE	00822280707	16/03/1991	
108	LA SUPINA - CARNI & SALUMI- SOCIETA' COOPERATIVA	SEPINO	CB	MOLISE	01530360708	14/02/2005	**UNICOOP**

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
109	LARIN COOP - COOPERATIVA SOCIALE	LARINO	CB	MOLISE	01578020701	17/05/2007	CCI
110	MARE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	TERMOLI	CB	MOLISE	00949010706	13/06/1997	**LEGA**
111	NUOVI ORIZZONTI	TERMOLI	CB	MOLISE	01517080709	30/06/2004	
112	PRIMULA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA	RIPABOTTONI	CB	MOLISE	01484720709	19/02/2003	**CCI**
113	VILLAGGIO NEVIERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BONEFRO	CB	MOLISE	00940130701	19/05/1997	
114	GRUPPO CINOFILO PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	CARPINONE	IS	MOLISE	00866630940	19/09/2007	**CCI**
115	ALESSANDRA 3 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	01593560921	20/11/1985	
116	ANCILLOTTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02969420922	05/05/2005	**LEGA**
117	AUTOLAVAGGI QUARTU SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03204880920	13/10/2008	
118	AZIENDA AGRICOLA SUINI ALLEVAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VILLAMAR	CA	SARDEGNA	03150100927	21/01/2008	
119	CASTELLO MONTEACUTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BERCHIDDA	CA	SARDEGNA	01920210901	31/03/2000	
120	COOPERATIVA SOCIALE SANITA' RIUNITA SARDEGNA IN SIGLA COOP. SA RI SARD ONLUS	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02805370927	13/03/2007	**LEGA**
121	DIMENSIONE VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	02956270926	08/03/2005	**LEGA**
122	EDIL CASA E DI PIU' SOCIETA' COOPERATIVA	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	02811500921	04/04/2003	
123	FOX VIGILANZA E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03150240921	18/01/2008	**AGCI**
124	IN LAK'ECH SOCIETA' COOPERATIVA	MONSERRATO	CA	SARDEGNA	02981500925	18/07/2005	
125	KENTANNOS SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02926070927	10/11/20004	
126	MILLENNIUM MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SANLURI	CA	SARDEGNA	02562950929	31/01/2000	
127	SARDA ALIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.S.AL. SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	03045060922	13/06/2006	
128	SERVIZI TURISTICI SANT'ANTIOCO SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANTIOCO	CA	SARDEGNA	02352780924	14/02/1997	
129	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI NUOVA MILLENNIUM	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	02562750923	17/01/2000	
130	SONOS SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03051920928	01/08/2006	
131	SU FRORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MONSERRATO	CA	SARDEGNA	02632220923	29/12/2000	**CCI**
132	ARCHEOLOGIA OGLIASTRA SOCIETA' COOPERATIVA	ILBONO	NU	SARDEGNA	01257410918	21/03/2006	
133	BARDOSU SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LEI	NU	SARDEGNA	01273620912	31/10/2006	
134	EDUCATIVA PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BOSA	NU	SARDEGNA	01293890917	17/09/2007	**UNCI**
135	M.2.A. - SOCIETA' COOPERATIVA	VILLAURBANA	OR	SARDEGNA	01048160954	10/02/2003	**CCI**
136	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA ABBR. FUTURA - SOC. COOP.SOCIALE	MORES	SS	SARDEGNA	01892440908	17/02/2000	**AGCI**
137	COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ABBR. L'EDERA SOC.COOP.SOCIALE	PERFUGAS	SS	SARDEGNA	01855290902	18/05/1999	**AGCI**
138	EDELWEISS SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	02056810902	27/05/2003	
139	IL SORRISO DI QUASIMODO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	02298700903	19/05/2008	
140	LA GIRANDOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- NO PROFIT ARL	OZIERI	SS	SARDEGNA	01571630902	21/10/1992	**LEGA**
141	M.A.R.- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SASSARI	SS	SARDEGNA	02011980907	05/07/2002	**CCI**
142	MARTINA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	02109770905	31/05/2004	**CCI**
143	OMNIA - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02180500908	06/12/2005	
144	VERDE COOP. 2007 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	BONNANNARO	SS	SARDEGNA	02239870906	18/01/2007	**CCI**

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
145	COOPERATIVA LA MARGHERITA SOC. COOP. A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	05262520488	04/10/2002	
146	BETA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	05761660488	20/06/2007	
147	GAMMA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	04461120489	22/02/1993	
148	IL BIANCONE - SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPI BISENZIO	FI	TOSCANA	05581960480	07/11/2005	
149	IL GIGLIO SOC. COOP. A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	00769900481	06/12/1973	LEGA
150	LAUSON SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	05426160486	14/04/2004	
151	MAYA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	03542000967	12/04/2002	
152	MEGAN SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	05643030488	09/05/2006	
153	N.P. POST SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	05690930481	29/11/2006	
154	NOVACOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	CALENZANO	FI	TOSCANA	05598280484	09/01/2006	
155	SAMMINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	05011760484	26/10/1999	
156	T.R.E. TECNICHE E RISORSE EDUCATIVE COOPERATIVA SOCIALE	FUCECCHIO	FI	TOSCANA	05870030482	20/06/2008	
157	TRE.CO.SE. SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	FIRENZE	FI	TOSCANA	05515960481	02/03/2005	
158	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI GROSSETO- LIVORNO E PISA COOP A RL	GROSSETO	GR	TOSCANA	01003830534	04/06/1991	
159	I.QU.O.RI SOCIETA' COOPERATIVA	GROSSETO	GR	TOSCANA	01233500535	11/12/2000	
160	BENI CULTURALI TOSCANA MANAGEMENT- COOPERATIVA SOCIALE- SOC.COOP.ARL	LIVORNO	LI	TOSCANA	01229000490	21/07/1997	
161	CONSORZIO ITALIA SOC. COOP. A RL	LIVORNO	LI	TOSCANA	01474950498	17/09/2004	
162	FOTOVOLT S.O.S. HOUSE COOPERATIVA SOCIALE	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	TOSCANA	01593360496	27/02/2008	
163	MULTICASASERVICES SCARL	LIVORNO	LI	TOSCANA	01370190496	27/06/2001	
164	BORGO ALLE MORE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MASSA	MS	TOSCANA	01151620455	10/11/2006	
165	CARROZZERIA CORBANI - SOCIETA' COOPERATIVA	AULLA	MS	TOSCANA	01205560111	25/02/2005	
166	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE SCUTARI 2000	MASSA	MS	TOSCANA	01151090451	30/10/2006	
167	URANO - SOCIETA' COOPERATIVA	PONTEDERA	PI	TOSCANA	01880260508	15/05/2008	
168	NUOVA MAGELLANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PRATO	PO	TOSCANA	01933410977	13/10/2003	
169	COOPERATIVA LAVORATORI CRISTIANI DI CASTELLARE ALBERGHI SOC. COOP. A RL	PESCIA	PT	TOSCANA	91002790474	11/03/1955	
170	VILLA PATRIZIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MARLIANA	PT	TOSCANA	01468880479	27/06/2002	
171	LIBERTAS PIETRICCIO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTI -STICA	SIENA	SI	TOSCANA	00842050528	14/10/1993	CCI
172	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA	SPELLO	PG	UMBRIA	02881250548	05/05/2006	
173	INCON.TRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCHEGGINO	PG	UMBRIA	02568120543	11/12/2001	
174	MDF SERVICE SOC. COOPERATIVA	FOLIGNO	PG	UMBRIA	02997730540	15/02/2008	
175	LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA	TERNI	TR	UMBRIA	01316730553	09/11/2004	
176	SKY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	TERNI	TR	UMBRIA	01368030555	09/01/2007	
177	SOCIETA' COOPERATIVA S.E.P.I.	FABRO	TR	UMBRIA	00767240559	29/12/1998	AGCI
178	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARTESANA	TERNI	TR	UMBRIA	10947430152	20/05/1993	AGCI
179	COOPERATIVA CASERMA SORACREPA	LOZZO DI CADORE	BL	VENETO	01019860285	29/09/1981	
180	MUTUAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FELTRE	BL	VENETO	01067890259	15/05/2008	

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
181	BENVENUTA - SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ELENA	PD	VENETO	04221220280	04/07/2007	
182	COOPERATIVA C.M. S.C. A RL	PIOVE DI SACCO	PD	VENETO	04218490284	22/06/2007	
183	COOPERATIVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA	PONTE SAN NICOLO'	PD	VENETO	04182390288	12/02/2007	
184	EUROCOOPERATIVA PICCOLA S.C. A R.L.	PADOVA	PD	VENETO	03388160289	12/01/1999	
185	GOLDEN WORK SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPODARSEGO	PD	VENETO	04139350286	14/09/2006	
186	INTERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	CADONEGHE	PD	VENETO	04296480280	15/04/2008	
187	KOMET SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04145830289	10/10/2006	
188	M.S.V. MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BOVOLENTA	PD	VENETO	04023600283	23/05/2005	
189	MULTISERVIZI ROUKIA SOCIETA' COOPERATIVA	MASI	PD	VENETO	04242000281	25/10/2007	
190	SCOOP COOPERATIVA SOCIALE	VIGODARZERE	PD	VENETO	03962690269	24/11/2004	
191	SPEED METAL - COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04208140287	26/04/2007	
192	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PAOLA & LORIS	TAGLIO DI PO	RO	VENETO	01206000299	11/04/2002	
193	AGORA' - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CASTELLO DI GODEGO	TV	VENETO	03058140264	27/07/1994	**UNCI**
194	ALTA PUSTERIA SOCIETA' COOPERATIVA	RIESE PIO X	TV	VENETO	02428780213	24/11/2004	
195	COOPERATIVA SOCIALE PLURISERVICE	TREVISO	TV	VENETO	03835020268	25/09/2003	**CCI**
196	EDILGLOBAL SOC. COOP.	TREVISO	TV	VENETO	04130610266	19/02/2007	
197	A.TUTTOXTURISMO SOCIETA' COOPERATIVA	CAORLE	VE	VENETO	03818250270	09/01/2008	
198	EDILIZIA COSTRUZIONI ALLESTIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	VENETO	03415360274	31/10/2002	
199	GLOBAL WORK SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	FOSSO'	VE	VENETO	04150290288	31/10/2006	
200	HERACLIA SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A RL	ERACLEA	VE	VENETO	03327160275	20/09/2001	
201	NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA	CHIOGGIA	VE	VENETO	03251350272	11/10/2000	**UNICOOP**
202	ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CHIOGGIA	VE	VENETO	03284710278	19/02/2001	**UNICOOP**
203	SOCIETA' COOPERATIVA SOLENUOVO	CHIOGGIA	VE	VENETO	03868570270	09/10/2008	**AGCI**
204	VENETA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MIRA	VE	VENETO	03220690279	10/05/2000	
205	QUARTIERE PINDEMONTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	VERONA	VR	VENETO	00964870232	05/04/1984	**AGCI**
206	TWENTY SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	VENETO	03455410237	10/12/2004	

12A10136

DECRETO 5 luglio 2012.

Scioglimento della «Soc. Coop. Artigianfidi – Coop. Artigiana di Garanzia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2011 con il quale la Soc. Cooperativa «Soc. Coop. Artigianfidi - Coop. Artigiana di Garanzia a r.l., con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Nicola Maione;

Vista la relazione del commissario governativo datata 11 maggio 2012 con la quale lo stesso propone l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che il commissario governativo, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 214/90, ha confermato la necessità di procedere allo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore dell'ente;

Considerato altresì che le comunicazioni ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90, dirette alla sede della cooperativa ed al legale rappresentante, sono state restituite al mittente;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Soc. Coop. Artigianfidi - Coop. Artigiana di Garanzia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 10 gennaio 1984, n. REA RM-1029486, codice fiscale n. 01136230594, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppina Gasparri, nata a Roma il 17 aprile 1958, con studio in Roma, via della Grande Muraglia n. 214, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 24 settembre 2012.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "*Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del Demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto anche il disposto dell'art. 43 *bis,* commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, rubricato "*Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici*";

Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invitato l'Agenzia del Demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;

Visti il decreto n. 2010/26947/DNC del 19 luglio 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 178, del 2 agosto 2010 ed il decreto n. 2010/29861/DNC del 6 agosto 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2010, con i quali è stata dichiarata la proprietà in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei beni immobili ivi indicati;

Considerato che con nota prot. INAIL; 60003;14/08/2012;0006543, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel rappresentare che a seguito di successivi accertamenti sono emersi ulteriori immobili di proprietà dell'Ente non ricompresi negli elenchi dallo stesso trasmessi ai fini dell'adozione dei precitati decreti dell'Agenzia del Demanio, ha invitato la medesima Agenzia ad adottare un nuovo decreto di individuazione ai sensi delle predette disposizioni normative;

Considerato che nella medesima nota del 14 agosto 2012 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha attestato che i beni di cui all'allegato elenco erano beni già individuati dall'Agenzia del Demanio con propri decreti direttoriali, trasferiti alla SCIP s.r.l. con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e rimasti invenduti alla data di entrata in vigore della Legge 27 febbraio 2009 n. 14, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A)* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore: SCALERA

ALLEGATO *A*

INDIRIZZO E DATI CATASTALI							
					FOGLIO	MAPPALE	SUB
CAMPANIA	900	NA	NAPOLI	VIA GIANLORENZO BERNINI, 86	15	875	3
CAMPANIA	901	NA	NAPOLI	VIA BARTOLOMEO CARACCIOLO CARAFA, DOMENICO DI GRAVINA N. 11	AVV/7	316	25
CAMPANIA	903	NA	NAPOLI	VIA RAFFAELE STASI 54	AVV/8	543	108 ex 18 e 19
CAMPANIA	907	NA	NAPOLI	VIA PAVIA, 138	15	199	28
CAMPANIA	907	NA	NAPOLI	VIA PAVIA, 138	15	199	29
LAZIO	810	VT	VITERBO	VIA GUGLIELMO MARCONI, 16	170	186	22
LAZIO	2005	RM	ROMA	PIAZZA MIGNANELLI 3	470	345	520 ex 1 e 10 e 27
LAZIO	2095	RM	ROMA	VIA MONTI PARIOLI, 62	546	19	517 ex 9
LAZIO	2095	RM	ROMA	VIA MONTI PARIOLI, 62	546	19	515 ex 10
LAZIO	2139	RM	ROMA	VIA MICHELE DI LANDO, 72	586	25	501 ex 17
LAZIO	2178	RM	ROMA	VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 391	368	49	512
LAZIO	2233	RM	ROMA	VIA ALBERTO CARONCINI 50	530	90	1
LAZIO	2237	RM	ROMA	VIA DEL CORSO ,79	470	74	502
LAZIO	2237	RM	ROMA	CORSO UMBERTO 78	470	74	1
LAZIO	2237	RM	ROMA	VIA DEL CORSO ,80	470	74	2
LAZIO	2244	RM	ROMA	VIA TUSCOLANA,937	955	198	48
LAZIO	2244	RM	ROMA	VIA TUSCOLANA,937	955	198	47
LAZIO	2311	RM	ROMA	VIA PERSICO I., 6	825	177	84
LAZIO	2514	RM	ROMA	VIA DELLA PISANA, 370	420	531	68
LAZIO	2621	RM	ROMA	VIA RAFFAELE CONFORTI,128	414	3395	30
LAZIO	2094	RM	ROMA	VIA LICIA, 20	891	59	29
LIGURIA	422	GE	GENOVA	VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE, 14	65	268	88
LIGURIA	422	GE	GENOVA	VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE, 14	65	268	129
LIGURIA	422	GE	GENOVA	VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE, 14	65	268	54
LOMBARDIA	128	BS	BRESCIA	VIA CIPRO, 9	169	57	101
LOMBARDIA	201	MI	BASIGLIO	VIA GIOTTO 13	1	186	17
LOMBARDIA	201	MI	BASIGLIO	VIA GIOTTO 13	1	186	18
LOMBARDIA	201	MI	BASIGLIO	VIA GIOTTO 13	1	184	37
LOMBARDIA	202	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20	26	536	18
LOMBARDIA	202	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20	26	536	40
LOMBARDIA	202	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20	26	536	42
LOMBARDIA	202	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20	26	536	44
LOMBARDIA	202	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20	26	536	45
LOMBARDIA	202	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20	26	536	46
LOMBARDIA	202	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20	26	536	47
LOMBARDIA	208	MI	PIEVE EMANUELE	VIA DELLE ROSE, 4	11	122	125
LOMBARDIA	208	MI	PIEVE EMANUELE	VIA DELLE ROSE, 4	11	122	712 ex 111
LOMBARDIA	208	MI	PIEVE EMANUELE	VIA DELLE ROSE, 4	11	122	716 ex 111
LOMBARDIA	208	MI	PIEVE EMANUELE	VIA DELLE ROSE, 4	11	122	121
LOMBARDIA	208	MI	PIEVE EMANUELE	VIA DELLE ROSE, 4	11	122	123
LOMBARDIA	209	MI	BASIGLIO	VIA GIUSEPPE VERDI RES. LE ACACIE	1	280	49
LOMBARDIA	209	MI	BASIGLIO	VIA GIUSEPPE VERDI RES. LE ACACIE	1	275	49
LOMBARDIA	209	MI	BASIGLIO	VIA GIUSEPPE VERDI RES. LE ACACIE	1	275	48
LOMBARDIA	210	MI	BASIGLIO	VIA ROMANO VISCONTI RES. RIO NUOVO	1	301	8
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	60
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	61
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	64
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	65
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	66
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	67
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	68
LOMBARDIA	211	MI	MAZZO DI RHO	VIA PALMIRO TOGLIATTI 14	26	198	79
MOLISE	820	CB	CAMPOBASSO	VIA UMBERTO I, N. 6	120	513	20
MOLISE	820	CB	CAMPOBASSO	VIA UMBERTO I, N. 6	120	513	6
SICILIA	1185	PA	PALERMO	VIALE DEL FANTE 58/58A/58B	30	2432	18
SICILIA	1185	PA	PALERMO	VIALE DEL FANTE 58/58A/58B	30	2432	19
SICILIA	1185	PA	PALERMO	VIALE DEL FANTE 58/58A/58B	30	2432	20
SICILIA	1185	PA	PALERMO	VIALE DEL FANTE 58/58A/58B	30	2432	21
SICILIA	1185	PA	PALERMO	VIALE DEL FANTE 58/58A/58B	30	2432	22
UMBRIA	701	PG	PERUGIA	V.CACCIATORI DELLE ALPI SNC	253	476	55 ex 20
UMBRIA	701	PG	PERUGIA	PIAZZA PARTIGIANI	253	476	39 ex 5
UMBRIA	701	PG	PERUGIA	V.CACCIATORI DELLE ALPI SNC	253	476	57 ex 20
UMBRIA	701	PG	PERUGIA	V.CACCIATORI DELLE ALPI SNC	253	476	58 ex 20

12A10338

DECRETO 24 settembre 2012.

Rettifica del decreto 19 luglio 2010 relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "*Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare"*, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del Demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto anche il disposto dell'art. 43 *bis,* commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, rubricato "*Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici";*

Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invitato l'Agenzia del Demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;

Visti il decreto n. 2010/26947/DNC del 19 luglio 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 178, del 2 agosto 2010 ed il decreto n. 2010/29861/DNC del 6 agosto 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2010, con i quali è stata dichiarata la proprietà in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei beni immobili ivi indicati;

Vista la nota prot. n. INAIL;60003;14/08/2012;0006544 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche al decreto n. 2010/26947/DNC del 19 luglio 2010 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 178, del 2 agosto 2010, relativamente agli identificativi catastali ed agli indirizzi di alcuni immobili ivi individuati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in **Napoli (NA), alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa 40, foglio AVV/7, mappale 468, sub 5**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 2, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
901	Campania	NA	Napoli	Via Bartolomeo Caracciolo Carafa	40	AVV/7	316	5

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Salerno (SA), alla via Torrione 130, foglio 69, mappale 63, sub 20**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 8, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
945	Campania	SA	Salerno	Via Torrione	130	69	63	29ex20

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Roma (RM), alla via Lucrino 43, foglio 567, mappale 209, sub 21**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 17, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
2140	Lazio	RM	Roma	Via Lucrino	43	567	142 ex 209	524 ex 21

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Roma (RM), alla via Costantino Corvisieri 52, foglio 583, mappale 215, sub 1**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 18, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
2175	Lazio	RM	Roma	Via Costantino Corvisieri	52	583	166 ex 215	1

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Roma (RM), Largo Arenula 34, foglio 491, mappale 102, sub 12**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 19, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
2232	Lazio	RM	Roma	Largo Arenula	34	491	102	518 ex 12

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), alla via Tripolitania n.ri 166/168/168A, foglio 564, mappale 159, sub 514**, all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 19, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
2240	Lazio	RM	Roma	Via Tripolitania	166/168/168A	564	86 ex 159	514

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), alla via Tuscolana 937, foglio 995, mappale 195/198, sub 502/509**, all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 19, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
2244	Lazio	RM	Roma	Via Tuscolana	937	955	195/198	502/509

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), alla via P. Revoltella 164, foglio 454, mappale 125, sub 504**, all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 19, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
2286	Lazio	RM	Roma	Via P. Revoltella Via R. Balestra	164 30	454	1420 ex 125	504

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), alla via Tigrè 36, foglio 565, mappale 211, sub 132 ex 10**, all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 19, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
2289	Lazio	RM	Roma	Via Tigrè	36	565	581 ex 211	132 ex 10

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), Largo Olgiata snc Isola 19, foglio 37, mappale 1844, sub 16**, all’allegato A del decreto n. n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 27, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	Foglio	Mappale	Subalterno
2622	Lazio	RM	Roma	L.go dell’Olgiata s.n.c. Sc. B Lotto C Ed. 11	37	2530 ex 1844	16

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), Largo Olgiata snc Isola 19, foglio 37, mappale 1844, sub 530 ex 49**, all’allegato A del decreto n. n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 27, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	Foglio	Mappale	Subalterno
2622	Lazio	RM	Roma	L.go dell’Olgiata 15 Sc. B Lotto C Ed. 11	37	2530 ex 1844	530 ex 49

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), Largo Olgiata snc Isola 19 Palazzina C23, foglio 37, mappale 1793 e 1794, sub 27 e 33**, all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 27, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	Foglio	Mappale	Subalterno
2622	Lazio	RM	Roma	L.go dell’Olgiata s.n.c. Sc. C Lotto C Ed. 23	37	1793/1794	27/33

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), Largo Olgiata snc Isola 19 Palazzina C24, foglio 37, mappale 1796 e 1797, sub 13 e 10** all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 27, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	Foglio	Mappale	Subalterno
2622	Lazio	RM	Roma	L.go dell’ Olgiata s.n.c. Lotto C Ed. 24	37	1796/1797	13/10

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Roma (RM), Largo Olgiata snc Isola 19 Palazzina C25, foglio 37, mappale 1798 e 1799, sub 19 e 25** all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 27, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	Foglio	Mappale	Subalterno
2622	Lazio	RM	Roma	L.go dell’ Olgiata s.n.c. Lotto C Ed. 25	37	1798/1799	19/25

- L’esatta e completa identificazione catastale e l’esatto indirizzo dell’immobile individuato come sito **in Brescia (BS), alla via Cipro 1-3-5-7-9-11, foglio 169, mappale 57**, all’allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 29, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
128	Lombardia	BS	Brescia	Via Cipro		169	57	48

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Brescia (BS), alla via Cipro 1-3-5-7-9-11, foglio 169, mappale 57**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 29, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
128	Lombardia	BS	Brescia	Via Cipro		169	57	49

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Milano (MI), Piazzale Lodi 7, foglio 556, mappale 2, sub 6**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 31, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
184	Lombardia	MI	Milano	Piazzale Lodi	7	556	2	709 ex 6

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Milano (MI), Piazzale Lodi 7, foglio 556, mappale 2, sub 7**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 31, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
184	Lombardia	MI	Milano	Piazzale Lodi	7	556	2	708 ex 7

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Milano (MI), Piazzale Lodi 7, foglio 556, mappale 2, sub 5**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 31, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
184	Lombardia	MI	Milano	Piazzale Lodi	7	556	2	708 ex 5

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Milano (MI), Piazzale Lodi 7, foglio 556, mappale 2, sub 12** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 31, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
184	Lombardia	MI	Milano	Piazzale Lodi	7	556	2	716 ex 12

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Milano (MI), Piazzale Lodi 7, foglio 556, mappale 2, sub 3**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 31, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
184	Lombardia	MI	Milano	Piazzale Lodi	7	556	2	730 ex 3

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Milano (MI), Piazzale Lodi 7, foglio 556, mappale 2, sub 19**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 32, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
184	Lombardia	MI	Milano	Piazzale Lodi	7	556	2	724 ex 19

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Milano (MI), alla via Londonio 19, foglio 306, mappale 69, sub 15**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 32, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
185	Lombardia	MI	Milano	Via Francesco Londonio	19	306	69	706 ex 15

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Campobasso (CB), alla via Garibaldi 2/C/D - Via Umberto 4/6, foglio 120, mappale 513, sub 1**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 41, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
820	Molise	CB	Campobasso	Via Umberto I	6	120	513	41 ex 1

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Campobasso (CB), alla via Garibaldi 2/C/D - Via Umberto 4/6, foglio 120, mappale 513, sub 1**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 41, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
820	Molise	CB	Campobasso	Via Umberto I	6	120	513	42 ex 1

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Campobasso (CB), alla via Garibaldi 2/C/D - Via Umberto 4/6, foglio 120, mappale 513, sub 23**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 41, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
820	Molise	CB	Campobasso	Via Umberto I	6	120	513	43 ex 23

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Campobasso (CB), alla via Garibaldi 2/C/D - Via Umberto 4/6, foglio 120, mappale 513, sub 23**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 41, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
820	Molise	CB	Campobasso	Via Umberto I	6	120	513	44 ex 23

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Oristano (OR), alla via Emilio Lussu 2, foglio 13, mappale 6652, sub 11**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 43, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
1245	Sardegna	OR	Oristano	Via Enrico Mattei	1	13	1769 ex 605	13 ex 11

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Pisa (PI), alla via Del Giardino 2/4 – Di Simone 2/4, foglio 671, mappale 41, sub 19**, all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	Foglio	Mappale	Subalterno
671	Toscana	PI	Pisa	L.N. 2	122	41	19

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 33 ex 20,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	33 ex 20

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 16,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	16

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 28 ex 9,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	28 ex 9

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 10,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	29 ex 10

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 11,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	31 ex 11

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 14,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	14

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 19,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	19

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 13,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	34 ex 13

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 12,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	30 ex 12

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Siena (SI), viale Federigo Tozzi 7, foglio 27, mappale 131, sub 17,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
690	Toscana	SI	Siena	Via Federigo Tozzi	7	131	27	17

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito **in Perugia (PG) alla via C.lpi P. Partigiani, foglio 253, mappale 476, sub 15,** all'allegato A del decreto n. 2010/26947/DNC, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2.8.2010, pag. 51, sono i seguenti:

Partita	Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civico	Foglio	Mappale	Subalterno
701	Umbria	PG	Perugia	Via Cacciatori delle Alpi	s.n.c.	253	476	60 ex 15

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore: SCALERA

12A10339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Trizadol».

Estratto determinazione V&A/1148 del 23 agosto 2012

Specialità medicinale: TRIZADOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034131019/M - «5» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034131021/M - «5» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034131033/M - «5» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034131045/M - «10» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034131058/M - «10» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034131060/M - «10» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034131072/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034131084/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034131096/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034131108/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034131110/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034131122/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/II/047.

Tipo di modifica: attuazione della modifica o delle modifiche richieste dall'EMEA/dall'autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza.

Modifica apportata: aggiornamento RCP per recepire i committment effettuati durante la repeat-use procedure.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti non possono essere più dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10048

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quinapril Idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1152 del 23 agosto 2012

Specialità medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 037403019/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403021/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403033/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403045/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403058/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403060/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403072/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403084/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403096/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403108/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403110/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 500 (5×100) compresse in BLISTER AL/PA/PVC;

A.I.C. n. 037403122/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/2016/002/R/001

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione. Modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto per adeguamento a quanto proposto da PhVWP CMDh/PhVWP/031/2011 e in accordo al CSP FI/H/PSUR/0008/001 e corrispondenti modifiche apportate al Foglio illustrativo e alle etichette. Armonizzazione degli stampati al QRD 2.0.

Ulteriori modifiche verranno apportate con la procedura di rinnovo europeo.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Quinapril Idroclorotiazide Sandoz», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 2 agosto 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10049

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rizaliv».

Estratto determinazione V&A/1147 del 23 agosto 2012

Specialità medicinale: RIZALIV.

Confezioni:

A.I.C. n. 034130017/M - «5» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034130029/M - «5» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034130031/M - «5» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034130043/M - «10» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034130056/M - «10» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034130068/M - «10» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034130070/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034130082/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034130094/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034130106/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034130118/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034130120/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/II/047.

Tipo di modifica: attuazione della modifica o delle modifiche richieste dall'EMEA/dall'autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza.

Modifica apportata: aggiornamento RCP per recepire i committment effettuati durante la repeat-use procedure.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti,non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10050

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Maxalt».

Estratto determinazione V&A/1136 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: MAXALT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034115016/M - «5» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115028/M - «5» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115030/M - «5» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115042/M - «10» 3 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115055/M - «10» 6 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115067/M - «10» 12 compresse in blister;

A.I.C. n. 034115079/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115081/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115093/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115105/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115117/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

A.I.C. n. 034115129/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/II/047.

Tipo di modifica: attuazione della modifica o delle modifiche richieste dall'EMEA/dall'autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza.

Modifica apportata: aggiornamento RCP per recepire i committment effettuati durante la repeat-use procedure.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10051

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vantas».

Estratto determinazione V&A/1003 del 23 luglio 2012

Medicinale: VANTAS.

Confezioni: relativamente alle specialità medicinali autorizzate all'immissione in commercio in Italia, secondo Procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1010/001/II/023.

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: domanda di variazione con procedura DK/H/1010/01/II/23: modifica della composizione qualitativa e quantitativa del tappo di chiusura in gomma: il nuovo tappo sarà prodotto senza il poliisobutilene (PIB).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10052

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Engerix B».

Estratto determinazione V&A/946 del 2 luglio 2012

Medicinale: ENGERIX B.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Glaxosmithkline biologicals S.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: BE/H/0009/001/WS/047 BE/H/0009/002/WS/047.

Tipo di modifica: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario, per i medicinali biologici/immunologici.

Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti/le prove.

Modifica Apportata: Natura della variazione: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta degli edifici: SA04, come sito alternativo per il riempimento dei flaconcini e SA01, come sito alternativo per i test di sterilità sul contenitore finale, del sito produttivo di GlaxoSmithKline Biologicals S.A. - Rue des Aulnois 637 - 59230 - Saint-Amand-Les-Eaux (France) del prodotto Engerix B.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10053

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra».

Estratto determinazione V&A/931 del 2 luglio 2012

Medicinale: PRIORIX TETRA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0468/001/11/034 e DE/H/0468/002/11/034.

Tipo di Modifica: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto-finito.Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica Apportata: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa per medicinali sterili biologici e immunologici. Si autorizza un nuovo tappo dei flaconcini forniti da Datwyler Pharma Packaging (DDP), precedentemente chiamato Helvoet Pharma. I nuovi tappi, processati da GSK Biologicals, non prevedono siliconizzazione.

Da: - Tappi per flaconcini STELMI - limit test del lubrificante da100 - a 600 microgrammi/tappo.

A: - Tappi per flaconcini forniti da Datwyler Pharma Packaging (DDP) - limit test del lubrificante da 30 a 200 microgrammi/tappo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10054

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Voltaren Oftabak».

Estratto determinazione V&A/1138 del 22 agosto 2012

Specialità Medicinale: VOLTAREN OFTABAK.

Confezioni: A.I.C. n. 037696010/M - «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce.

Titolare AIC: Laboratoires Thea.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0296/001/II/005 FR/H/0296/001/R01.

Tipo di modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove pre cliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Rinnovo Autorizzazione

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo a seguito del commitment richiesto durante la procedura di repeat use. È autorizzata altresì, la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Vista la conclusione positiva del cambio di denominazione della specialità medicinale avvenuta con la procedura europea FR/H/296/01/IB/006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 dell'8 maggio 2012, si precisa che la denominazione corretta è la seguente: VOLTAREN OFTABAK.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "VOLTAREN OFTABAK", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 14 marzo 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10055

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001:

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
C07BB07	Bisoprololo+ idroclorotiazide	30 UNITA' (2,5 MG+6,25) - USO ORALE
C09CA04	Irbesartan	28 UNITA' 150 MG – USO ORALE 28 UNITA' 300 MG – USO ORALE
N03AX14	Levetiracetam	30 UNITA' 1000 MG – USO ORALE 60 UNITA' 500 MG – USO ORALE 300 ML 100 MG/ML - USO ORALE
N02AA59	Paracetamolo+codeina	16 UNITA' (50+30) MG - USO ORALE
N03AX11	Topiramato	60 UNITA' 100 MG – USO ORALE 60 UNITA' 200 MG – USO ORALE 60 UNITA' 25 MG – USO ORALE 60 UNITA' 50 MG – USO ORALE
A10BG03	Pioglitazone	28 UNITA' 15 MG – USO ORALE 28 UNITA' 30 MG – USO ORALE
N06DA03	Rivastigmina	56 UNITA' 1,5 MG - USO ORALE 56 UNITA' 3 MG - USO ORALE 56 UNITA' 4,5 MG - USO ORALE 56 UNITA' 6 MG - USO ORALE

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
C07BB07	Bisoprololo+ idroclorotiazide	30 UNITA' (2,5 MG+6,25) - USO ORALE
C09DA06	Candesartan+ idroclorotiazide	28 UNITA' (32+12,5) MG - USO ORALE 28 UNITA' (32+25) MG – USO ORALE

12A10290

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.».

Nel testo coordinato indicato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 173/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 189 del 14 agosto 2012, nell'allegato 3, il riquadro relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è sostituito dal seguente:

«

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	**10.891**	**29.042**	**29.042**
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE – INVALSI	10.891	29.042	29.042

».

12A10543

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 140 società cooperative aventi sede nelle regioni: Basilicata, Calabria e Campania. (Avviso n. 5/2012).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi - Divisione IV - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 5/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
1	COOPERATIVA GEO PROGETTI A RL	RIVELLO	PZ	BASILICATA	01045480769	
2	LA PEDALESE	VIGGIANELLO	PZ	BASILICATA	00224390765	
3	LE VALLI DEL LATTE SOC.COOP.AGRICOLA	BALVANO	PZ	BASILICATA	01688090768	**CCI**
4	AGRI.FE. 98 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CARPANZANO	CS	CALABRIA	02193690787	
5	AGRICOLA CARAVETTA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02880360785	
6	ART MEDIA AGENZIA RADIO TELEVISIVA E MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	RENDE	CS	CALABRIA	02809100783	
7	AZ A RL SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02927270781	
8	BARAKA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RENDE	CS	CALABRIA	02561830783	
9	COMPLEMENTI DI SERVIZI ALLE IMPRESE	COSENZA	CS	CALABRIA	03057700787	
10	COOP. SIBARI PRODUTTORI AGRICOLI - CS IPA	CASSSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	00443200787	
11	COOPERATIVA DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	APRIGLIANO	CS	CALABRIA	02892360781	
12	COOPERATIVA SAN FRANCESCO DI PAOLA SOC. COOP. A RL	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02513870788	
13	COOPERATIVA SOCIALE GALLO A RL	COSENZA	CS	CALABRIA	02734880780	
14	GI. & GI. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02521160784	
15	IL CIELO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	COSENZA	CS	CALABRIA	98046780783	
16	JONICA SUD FRUTTA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RL	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02370820785	**UNICOOP**
17	LA RINASCITA DI LONGOBUCCO SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LONGOBUCCO	CS	CALABRIA	02781580788	
18	LE SIRENE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MANDATORICCIO	CS	CALABRIA	02492420787	
19	MANHATTAN SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	COSENZA	CS	CALABRIA	01929350781	
20	MATER DOMINI - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACQUAPPESA	CS	CALABRIA	96018590784	
21	NUOVI ORIZZONTI - SOC. COOP. SOCIALE A RL	SAN COSMO ALBANESE	CS	CALABRIA	02549090781	
22	QUALITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	COSENZA	CS	CALABRIA	02336550781	
23	ROGGIANO FUTURA SOC. COOPERATIVA A RL	ROGGIANO GRAVINA	CS	CALABRIA	02919710786	
24	S.A.P.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ACRI	CS	CALABRIA	02426250789	
25	SAN FRANCESCO CONTADINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02368000788	
26	SANGIACRESE SOCIETA' COOPERATIVA	ACRI	CS	CALABRIA	02793600780	**UNICOOP**
27	SOLIDARIETA' AMICIZIA LAVORO, CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA	APRIGLIANO	CS	CALABRIA	02673020786	
28	SPERANZA SRL SOC. COOP. A RL	ROGGIANO GRAVINA	CS	CALABRIA	02111760787	
29	COOP. MUSSANO SOC. COOP. SOCIALE A RL	CASTROLIBERO	CS	CALABRIA	02254740786	
30	C.A.R.E.A.CALABRIA SOCIETA' CONSORZIO ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	01819290790	**UNCI**
31	VERDEMARINA SRL	S.ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO	CZ	CALABRIA	00357380799	

ELENCO N. 5/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.						
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
32	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MARISA	CROTONE	KR	CALABRIA	91001570794	CCI
33	DALLA RETE COOP- COOPERATIVA SERVIZI INFORMATIZZATI- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	02071130807	
34	IL SENTIERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BOVALINO	RC	CALABRIA	02320040807	
35	LA FIORENTE SOCIETA' COOPERATIVA	POLISTENA	RC	CALABRIA	01352940801	
36	ROSARA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LAUREANA DI BORRELLO	RC	CALABRIA	01249430800	
37	SUPERMEDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SIDERNO	RC	CALABRIA	01502500802	
38	POMUS BIO - SOCIETA' COOPERATIVA	RICADI	VV	CALABRIA	02718460799	
39	COOPERATIVA AGRICOLA PIANO DELLA CERASA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BASELICE	BN	CAMPANIA	01149090621	
40	SANNIOIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01294580624	
41	A D EMME SOC. COOP. A RL	SAN NICOLA LA STRADA	CE	CAMPANIA	02607960610	
42	ALPA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLA A RL	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	01648170619	
43	AMICIZIA SOC. COOP. A RL	MADDALONI	CE	CAMPANIA	01735010611	
44	ASER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PARETE	CE	CAMPANIA	02719460616	
45	CAMPANA IMBALLAGGI COOPERATIVA A RL	CERVINO	CE	CAMPANIA	03354290615	
46	EDIL TESSITORE SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	03190070619	UNICOOP
47	EDILQUATTRO SOCIETA' COOPERATIVA A RL	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	02364460614	
48	GARDENIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	CAMPANIA	02796990618	
49	I.GE.A. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASERTA	CE	CAMPANIA	02526670613	
50	JESUS ONLUS- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	02762180616	
51	LA BASALTINA PICCOLA SOCIETA' COOPEERATIVA A RL	CASAPULLA	CE	CAMPANIA	02670970611	
52	LA SERRA SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	03234620619	UNICOOP
53	LAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	03227270612	UNICOOP
54	LUNA COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03341020612	
55	M.A.D. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MADDALONI	CE	CAMPANIA	03335660613	
56	M.C.M. SERVICE SOC. COOP. A RL	AVERSA	CE	CAMPANIA	02970770612	
57	MAR. FAL. COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	02900280617	
58	MERIDIONAL COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	02685240612	
59	MLG SOCIETA' COOPERATIVA	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	03150400616	
60	NIPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	CASERTA	CE	CAMPANIA	02682190612	
61	OBIETTIVO LAVORO 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	AVERSA	CE	CAMPANIA	02876390614	
62	QUADRILATERO SOC. COOP. EDILIZIA A RL	CASERTA	CE	CAMPANIA	01965970617	

ELENCO N. 5/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.						
N.	**COOPERATIVA**	**SEDE**	**PR**	**REGIONE**	**COD.FISC.**	**ADESIONE**
63	S.AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	AVERSA	CE	CAMPANIA	03391770611	
64	S.O.S. AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	VITULAZIO	CE	CAMPANIA	02409970619	
65	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO BRIANVILLE A RL	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	02104070616	
66	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CAPOLUONGO	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	03300370610	**UNICOOP**
67	SPARANISE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CASAGIOVE	CE	CAMPANIA	03173010616	**UNICOOP**
68	TONIAS SOCIETA' COOPERATIVA	TRENTOLA DUCENTA	CE	CAMPANIA	03089570612	
69	VALENTINO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	CASERTA	CE	CAMPANIA	01508220611	
70	VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN NICOLA LA STRADA	CE	CAMPANIA	03260650613	
71	*SOCIETA' COOPERATIVA AMBIENTE E NATURA A RL	SANT'ANASTASIA	NA	CAMPANIA	05831031215	
72	AIRONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	FORIO	NA	CAMPANIA	04220861217	
73	ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	POLLENA TROCCHIA	NA	CAMPANIA	05102411211	
74	ANGIMAR COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	04572761213	
75	ANUEB TRANS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	CAMPANIA	04569031216	
76	ARTE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	MARIGLIANO	NA	CAMPANIA	05541691217	
77	ASTRA TRANS. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07061040635	
78	COOPERATIVA CASA MASSA LUBRENSE A RL	MASSALUBRENSE	NA	CAMPANIA	82011940630	**LEGA**
79	COOPERATIVA EUROLAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	AFRAGOLA	NA	CAMPANIA	04667261210	
80	COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO DELLA REGIONE CAMPANIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04528181219	
81	COOPERATIVA MILLENNIUM A RL	CAIVANO	NA	CAMPANIA	03989191212	
82	COSTRUZIONI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05471450634	
83	COSTRUZIONI DI MAIO SOCIETA' COOPERATIVA	BRUSCIANO	NA	CAMPANIA	05454221218	
84	DELFINO BLU SOC. COOP. A RL	TORRE ANNUNZIATA	NA	CAMPANIA	02762921217	
85	EDILIZIA MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80041290638	
86	EDILMARY SOCIETA' COOPERATIVA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	02726760610	**UNICOOP**
87	FALERO - COOPERATIVA FACCHINI SOC. COOP. A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07190400635	
88	GAGGIA RESIDENCE - COOPERATIVA EDILIZIA A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01487320630	
89	GICA - SOC. COOP. DI LAVORO	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05368481213	
90	GRAMAS SOC. COOP. A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04722831213	
91	GREEN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	03842081212	
92	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	QUARTO	NA	CAMPANIA	07591850636	
93	L.G.SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA ARL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04683761219	

3

ELENCO N. 5/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
94	L.P.O. LIBERI PARCHEGGIATORI ORGANIZZATI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07193260630	
95	L'ANGIPORTO- SOC. COOP. DI PRODUZ. E LAVORO A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06931360637	
96	MERIDIONALE EDILIZIA SOC. COOP. A RL IN SIGLA MEDIL SOC. COOP. A RL	TORRE DEL GRECO	NA	CAMPANIA	04466271212	
97	NEREIDI COOPERATIVA SOCIALE	SORRENTO	NA	CAMPANIA	04951221219	
98	PALMA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PALMA CAMPANIA	NA	CAMPANIA	06197471219	
99	PANTASILEA COOPERATIVA SOCIALE ARL	TORRE DEL GRECO	NA	CAMPANIA	06027921219	
100	PICCOLA SOC. COOPERATIVA ARTIGIANA I CIANFRANO A RL	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	07809290633	
101	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA I POSATORI DI PORFIDO A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07195070631	
102	RADIO LINEA CENTRO - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04080051214	
103	S. ELPIDIO COOPERATIVA EDILIZIA A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04341760637	
104	S.GERARDO SRL- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	SANT'ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	04926350630	
105	SANTA LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA UNIONE PESCATORI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05166421213	
106	SERAPIDE TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	06711460631	
107	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA TORRETTA	PALMA CAMPANIA	NA	CAMPANIA	0562862210	
108	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI MERIDIONALI A RL	SANT'ANTIMO	NA	CAMPANIA	05899701212	
109	SPAZIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A RL	NOLA	NA	CAMPANIA	03636271219	
110	SPERANZA PROLETARIA SOCIETA' COOPERATIVA	ISCHIA	NA	CAMPANIA	83030930636	
111	UNIONE SVILUPPO TRASPORTO PASSEGGERI ISOLA DI ISCHIA SOC. COOP. A RL	ISCHIA	NA	CAMPANIA	01379590639	
112	VIA - VERITA' E VITA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	05998140635	
113	KRISTAL PULIZIE SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05714691218	
114	A.B.R. SOC. COOP. EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALERNO	SA	CAMPANIA	03150500654	
115	AGRICOLA FLORA SOCIETA' COOPERATIVA	CAVA DE'TIRRENI	SA	CAMPANIA	02229290651	
116	AGRO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	03709300655	
117	AUTOTRASPORTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA	EBOLI	SA	CAMPANIA	03809030657	
118	AZIENDA C.E.R.I.N.O. - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA	04655520650	
119	CAROVANA DI FACCHINAGGIO S. MARIA -SCARL	EBOLI	SA	CAMPANIA	02729370656	
120	CO.SER. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAPACCIO	SA	CAMPANIA	04251220655	
121	COOP. AGRICOLA SAN VINCENZO 93 -SCRL	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	02914900655	
122	COOP. MERCATO 96 - SCRL	CAPACCIO	SA	CAMPANIA	03124210653	
123	COOPEDIL - SOCIETA' COOPERATIVA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04640160653	
124	COOPERATIVA AGRICOLA COPERAGRO A RL	SCAFATI	SA	CAMPANIA	00878110659	
125	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MEDIAFIDI CILENTO SCRL	SALERNO	SA	CAMPANIA	03886620651	

ELENCO N. 5/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.						
N.	**COOPERATIVA**	**SEDE**	**PR**	**REGIONE**	**COD.FISC.**	**ADESIONE**
126	COOPERATIVA EURO 2000 WORK SOC. COOP. A RL	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	03712970650	
127	CORONA SOCIETA' COOPERATIVA	SALERNO	SA	CAMPANIA	04542250651	
128	ECOLOGIA 2000 - SOC. COOP. A RL	EBOLI	SA	CAMPANIA	03681480657	
129	LA CORDIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SCAFATI	SA	CAMPANIA	03522950652	
130	LA PRECISA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	CAMPANIA	03511570651	
131	LA PRIMULA - SCRL	CASTELLABATE	SA	CAMPANIA	02530150651	
132	M.A.D. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	04446130652	
133	MAREVERDE AZIONE 2 SCRL	SALERNO	SA	CAMPANIA	03786550651	
134	ORTOSELE 90 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CAPACCIO	SA	CAMPANIA	04290760653	
135	PALINURO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	CENTOLA	SA	CAMPANIA	04149050652	
136	SALERNO PARKING - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SALERNO	SA	CAMPANIA	03435100650	
137	TRASPORTI ALIMENTARI SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SALERNO	SA	CAMPANIA	04273930653	
138	UNIVERSO SOCIETA' COOPERATIVA A RL DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	03891050654	
139	COOPERATIVA DISOCCUPATI SCAFATESI A RL - SCRL	SCAFATI	SA	CAMPANIA	02824400655	
140	SISTEMA GLOBALE- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	03733700656	

12A10137

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante: «Avviso pubblico per la selezione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 2012).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 37, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo periodo, dove è scritto: «…di posta elettronica certificata: *agenziaitaliadigital@pec.governo.it*,...», leggasi: «…di posta elettronica certificata: *agenziaitaliadigitale@pec.governo.it,...*».

12A10622

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-230) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00